*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma* | Anno 136° — Numero 166

# GAZZETTA UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* | **Roma - Martedì, 18 luglio 1995** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## SOMMARIO

### LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI



### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

#### Ministero delle finanze



#### Ministero dell'ambiente

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 14 luglio 1995, n. 284.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1995

*Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione.*

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 1995, N. 176.

*All'articolo 1, al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «anche in sostituzione di personale trasferito nelle nuove province»; *al terzo periodo le parole:* «se non abbia effettuato quattro anni di effettivo servizio» *sono sostituite dalle seguenti:* «se non sia decorso il relativo periodo di permanenza previsto dai rispettivi bandi di concorso».

*All'articolo 4, al comma 2, dopo le parole:* «di cui al comma 1» *sono inserite le seguenti:* «e per quelli relativi al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 4 dell'articolo 3».

*All'articolo 5, al comma 1, le parole:* «e a lire 26 miliardi per l'anno 1997» *sono sostituite dalle seguenti:* «, a lire 26 miliardi per l'anno 1997 e a regime».

---

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 19 maggio 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 51.

---

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1730):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro dell'interno (BRANCACCIO) il 19 maggio 1995.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 22 maggio 1995, con pareri delle commissioni 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 23 maggio 1995.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 24 maggio 1995.

Esaminato dalla 1ª commissione il 15, 20 e 27 giugno 1995.

Esaminato in aula e approvato il 28 giugno 1995.

*Camera dei deputati* (atto n. 2807):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3 luglio 1995, con pareri delle commissioni V e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 luglio 1995.

Esaminato dalla I commissione il 5 luglio 1995.

Esaminato in aula e approvato l'11 luglio 1995.

95G0333

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 aprile 1995.

**Rinnovo della commissione censuaria centrale per un ulteriore sessennio.**

### IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente la composizione della commissione censuaria centrale;

Visto l'art. 27, secondo comma, del suddetto decreto 26 ottobre 1972, n. 650, che stabilisce in sei anni la durata di permanenza nella carica dei membri della commissione censuaria centrale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 3 maggio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 4 luglio 1975, riguardante la composizione per il primo sessennio 1975-1981, della commissione censuaria centrale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 27 giugno 1975 che — ai sensi dell'art. 42 del citato decreto n. 650 del 1972 — ha provveduto, a far tempo dal 9 ottobre 1975, all'insediamento nelle funzioni dei membri della commissione censuaria centrale nominati con il citato decreto ministeriale 3 maggio 1975;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 24 marzo 1982, n. C/977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 20 dicembre 1982, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della commissione censuaria centrale, per il secondo sessennio 1982-1988;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 4 giugno 1988, n. C/123, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 1989, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della commissione censuaria centrale, per il terzo sessennio giugno 1988-giugno 1994;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, inerente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Ritenuto che occorre procedere alla quarta rinnovazione della commissione censuaria centrale, per un ulteriore sessennio, seguendo la procedura prevista dall'art. 24 del decreto 650 del 1972;

Considerato che il sessennio di durata in carica della commissione rinnovata decorrerà dalla data del presente decreto;

Ritenuto che non sussistono, per alcuno dei membri della rinnovanda commissione, le condizioni di incompatibilità previste dall'art. 22 del citato decreto n. 650 del 1972;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono nominati componenti della commissione censuaria centrale:

*a)* per le sezioni prima e seconda competenti, rispettivamente, in materia di catasto terreni e catasto edilizio urbano:

*Membri effettivi:*

Vaccari dott. ing. Carlo, direttore generale del dipartimento del territorio;

Roxas dott. Giuseppe, direttore generale del dipartimento delle entrate;

Imponente avv. Mario, avvocato dello Stato;

Filocamo dott. Felice Maria, magistrato di cassazione;

Carrer prof. Piero, professore di fondamenti di economia ed estimo, nell'Università degli studi di Firenze;

Colombo prof. Giuseppe, professore di estimo nell'Università degli studi di Firenze;

Grillenzoni prof. Maurizio, professore di estimo nell'Università degli studi di Bologna;

Lechi prof. Francesco, professore di economia e politica agraria nell'Università di Milano;

Morano prof. Nicola, professore di estimo nella Università degli studi di Salerno;

Berni prof. Pietro, professore di economia di mercato dei prodotti agricoli e agraria nell'Università degli studi di Verona.

*Membri supplenti:*

Simonotti prof. Marco, professore di estimo ed esercizio professionale nella facoltà di architettura dell'Università degli studi di Reggio Calabria;

Asciuto prof. Giuseppe, professore di estimo rurale presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Palermo;

*b)* esclusivamente per la prima sezione:

*Membri effettivi:*

De Fabritiis dott. Camillo, dirigente generale - presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Cannafoglia dott. ing. Carlo, dirigente superiore - dirigente di servizio delle direzione centrale del catasto, dei servizi geotopocartografici e delle conservatorie;

Vitale dott. ing. Guido, primo dirigente - dirigente di servizio della direzione centrale del catasto, dei servizi geotopocartografici e delle conservatorie;

Cordero di Montezemolo dott. Massimo, esperto - già presidente Ordine nazionale dottori agronomi e forestali - Roma (a riposo);

Guerrieri prof. Giuseppe, esperto - già professore di economia e politica agraria nell'Università di Perugia (a riposo).

*Membri supplenti:*

Greco dott. Angiolino, esperto - dirigente generale del Ministero agricoltura e foreste (a riposo);

Ribaudo prof. Francesco, esperto - professore associato di estimo forestale presso l'Università della Tuscia - Viterbo;

*c)* esclusivamente per la seconda sezione:

*Membri effettivi:*

Silvestro dott. ing. Goffredo, presidente della quinta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Truini dott. ing. Franco, dirigente generale presso dipartimento del territorio, direzione centrale dei servizi tecnici erariali;

De Santis dott. ing. Antonio, dirigente generale presso il dipartimento del territorio, direzione centrale del catasto, dei servizi geotopocartografici e delle conservatorie;

Roscelli prof. Riccardo, esperto - preside della facoltà di architettura del Politecnico di Torino;

Vitelli prof. Enrico, esperto - professore di geodesia e topografia Università degli studi di Napoli (a riposo) dirigente sup. catasto (a riposo).

*Membri supplenti:*

Orlando gen. Giuseppe, esperto - direttore della scuola di geodesia, topografia e cartografia presso l'Istituto geografico militare (in ausiliaria);

Forcucci dott. ing. Mario, esperto - professore di topografia e scienza delle costruzioni negli istituti tecnici (a riposo).

Art. 2.

1. Al pagamento dei compensi e delle indennità spettanti ai componenti la commissione di cui al presente decreto, stabiliti dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sarà provveduto con i fondi iscritti sul capitolo 3845 dello stato di previsione delle spese del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1995

*Il Ministro:* FANTOZZI

*Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1995*
*Registro n. 2 Finanze, foglio n. 150*

95A4151

DECRETO 6 luglio 1995.

**Pagamento in modo virtuale della tassa sui trasferimenti di titoli e valori da parte delle società fiduciarie.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, concernente le tasse sui contratti di borsa;

Visto l'art. 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, ai sensi del quale le società di intermediazione mobiliare e le società fiduciarie possono essere autorizzate a corrispondere la tassa per i contratti di trasferimento di titoli e valori con le modalità da stabilire con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto interministeriale 12 novembre 1991 con il quale sono state stabilite le modalità di pagamento in modo virtuale delle tasse sui contratti di trasferimento di titoli e valori da parte delle società di intermediazione mobiliare;

Ritenuta l'opportunità che il sistema di pagamento in modo virtuale delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli e valori, previsto per le società di intermediazione mobiliare venga esteso anche alle società fiduciarie;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1985 con cui sono state fissate le modalità di pagamento delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli e valori da parte degli agenti di cambio;

Ritenuta l'opportunità di rideterminare le modalità di pagamento delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli e valori da osservare da parte degli agenti di cambio adeguandole a quelle previste per le società di intermediazione mobiliare e per le società fiduciarie;

Decreta:

Art. 1.

Le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ivi comprese quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo previsto dall'art. 3, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, sono autorizzate a corrispondere in modo virtuale la tassa sui contratti di trasferimento di titoli e valori.

Art. 2.

Le società fiduciarie di cui all'art. 1, che intendono avvalersi di tale sistema devono darne comunicazione all'ufficio del registro territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale, allegando copia del decreto di autorizzazione di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché, per le società iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, il certificato di iscrizione in detto albo.

Sui foglietti utilizzati per la redazione dei contratti deve essere indicato che la tassa viene corrisposta in modo virtuale ai sensi del presente decreto, nonché gli estremi del decreto di autorizzazione di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o di iscrizione nell'albo istituito presso la Consob.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico presso il Ministero del tesoro, di cui all'art. 19, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 4.

Ai fini della liquidazione e del pagamento del tributo le società fiduciarie e gli agenti di cambio devono tenere un apposito registro sul quale vanno annotati cronologicamente, entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate, con numerazione progressiva, tutti i contratti conclusi con il loro intervento specificando altresì in separate colonne il numero di individuazione del foglietto usato, nel caso in cui vengano utilizzati i foglietti predisposti dai medesimi, quello dell'operazione risultante dal libro giornale nonché il tipo, la data e la scadenza di ogni contratto, la specie dei titoli negoziati, la loro quantità o valore nominale, il prezzo pattuito e il tributo dovuto.

Il registro deve essere numerato e bollato dall'ufficio del registro territorialmente competente o dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

È consentito l'impiego di registri a schede mobili anche con sistema meccanografico.

Il registro deve essere chiuso e totalizzato alla fine di ciascun mese e deve essere esibito a richiesta agli organi di controllo e conservato per cinque anni dall'ultima operazione annotata.

Entro il giorno 20 di ciascun mese le società fiduciarie e gli agenti di cambio devono effettuare sul registro di cui sopra la liquidazione della tassa dovuta per il mese precedente indicando numero, specie ed ammontare dei contratti di trasferimento di titoli e valori conclusi in tal mese con l'importo del tributo dovuto e provvedere al relativo versamento al competente ufficio del registro. Entro il 31 gennaio di ciascun anno deve essere presentata apposita denuncia riepilogativa al predetto ufficio contenente il numero, la specie e l'ammontare dei contratti di trasferimento di titoli e valori, conclusi nell'anno solare precedente con l'importo del relativo tributo dovuto e versato.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi alla società fiduciaria e all'agente di cambio.

La società e l'agente di cambio che intendono rinunciare all'autorizzazione devono darne comunicazione scritta all'ufficio del registro competente.

Nelle ipotesi previste dai precedenti commi la società fiduciaria e l'agente di cambio devono presentare, entro trenta giorni da quello in cui ha effetto la rinuncia o la revoca, la denuncia di cui al comma 5 dell'art. 4. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento in base alla liquidazione definitiva.

Art. 6.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1995

*Il Ministro delle finanze*
FANTOZZI

*Il Ministro del tesoro*
DINI

95A4152

---

DECRETO 6 luglio 1995.

**Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di aprile 1995 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di aprile 1995;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

| | | |
|---|---|---|
| Dollaro USA | Lit. | 1.713,218 |
| Marco tedesco | » | 1.239,064 |
| Franco francese | » | 353,234 |
| Fiorino olandese | » | 1.106,568 |
| Franco belga | » | 60,259 |
| Lira sterlina | » | 2.754,194 |
| Lira irlandese | » | 2.789,455 |

| | | |
|---|---|---|
| Corona danese | Lit. | 341,702 |
| Dracma greca | » | 7,606 |
| E.C.U. | » | 2.273,770 |
| Dollaro canadese | » | 1.243,339 |
| Yen giapponese | » | 20,416 |
| Franco svizzero | » | 503,991 |
| Scellino austriaco | » | 176,082 |
| Corona norvegese | » | 276,091 |
| Corona svedese | » | 233,297 |
| Marco finlandese | » | 400,622 |
| Escudo portoghese | » | 11,730 |
| Peseta spagnola | » | 13,781 |
| Dollaro australiano | » | 1.262,279 |

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di aprile 1995, come segue:

| | | |
|---|---|---|
| Afganistan: Afgani | Lit. | 0,492 |
| Albania: Lek | » | 16,988 |
| Algeria: Dinaro algerino | » | 38,836 |
| Angola: New Kwanza | » | 0,002 |
| Antille olandesi: A/Guilder | » | 953,715 |
| Arabia Saudita: Riyal Saudita | » | 455,176 |
| Argentina: Peso Argentina | » | 1.707,150 |
| Aruba: Fiorino Aruba | » | 953,715 |
| Bahamas: Dollaro Bahama | » | 1.707,150 |
| Bahrain: Dinaro Bahrain | » | 4.528,249 |
| Bangladesh: Taka | » | 42,262 |
| Barbados: Dollaro Barbados | » | 848,779 |
| Belize: Dollaro Belize | » | 853,575 |
| Bermude: Dollaro Bermude | Lit. | 1.707.150 |
| Bhutan: Rupia Bhutan | » | 54.173 |
| Birmania: Kyat | » | 317,853 |
| Bolivia: Boliviano | » | 357,141 |
| Botswana: Pula | » | 624,173 |
| Brasile: Real | » | 1.875,704 |
| Brunei: Dollaro Brunei | » | 1.219,816 |
| Bulgaria: Lev | » | 26,039 |
| Burundi: Franco Burundi | » | 7,504 |
| C.S.I.: Rublo Russia (M) | » | 0,340 |
| C.S.I.: Rublo Russia (U) | » | 2.691,119 |
| Cambogia: Riel Kampuchea | » | 0,751 |
| Capo Verde: Escudo Capo Verde | » | 20,575 |
| Caraibi: Dollaro Caraibi | » | 632,277 |
| Cayman Isole: Dollaro Cayman | » | 2.061,277 |
| Cile: Peso cileno | » | 4,342 |
| Cina: Renmimbi | » | 202,749 |
| Cipro: Lira cipriota | » | 3.873,774 |
| Colombia: Peso colombiano | » | 1,954 |
| Comore Isole: Franco Comore | » | 4,687 |
| Comun. Finanz. Africana: Franco C.F.A. | » | 3,515 |
| Corea del Nord: Won nord | » | 794,023 |
| Corea del Sud: Won sud | » | 2,225 |
| Costa Rica: Colon Costa Rica | » | 9,845 |
| Croazia: Kuna Croazia | » | 342,176 |

| Paese / Valuta | | |
|---|---|---|
| Cuba: | | |
| Peso cubano | Lit. | 1.707,150 |
| Dominicana: | | |
| Peso dominicano | » | 124,226 |
| Ecuador: | | |
| Sucre | » | 0,701 |
| Egitto: | | |
| Lira egiziana | » | 502,860 |
| El Salvador: | | |
| Colon salvadoregno | » | 194,934 |
| Emirati Arabi Uniti: | | |
| Dirham Emirati Arabi | » | 465,036 |
| Estonia: | | |
| Corona Estonia | » | 151,234 |
| Etiopia: | | |
| Birr | » | 289,347 |
| Falkland Isole: | | |
| Sterlina Falkland | » | 2.742,410 |
| Fiji Isole: | | |
| Dollaro Fiji | » | 1.241,020 |
| Filippine: | | |
| Peso filippino | » | 65,610 |
| Gambia: | | |
| Dalasi | » | 178,545 |
| Ghana: | | |
| Cedi | » | 1,593 |
| Giamaica: | | |
| Dollaro giamaicano | » | 52,527 |
| Gibilterra: | | |
| Sterlina Gibilterra | » | 2.742,410 |
| Gibuti Rep.: | | |
| Franco Djibouti | » | 9,605 |
| Giordania: | | |
| Dinaro giordano | » | 2.488,601 |
| Guatemala: | | |
| Quetzal | » | 297,508 |
| Guinea Bissau: | | |
| Peso Guinea Bissau | » | 0,111 |
| Guinea Conakry: | | |
| Franco Conakry | » | 1,682 |
| Guyana: | | |
| Dollaro Guyana | » | 11,942 |
| Haiti: | | |
| Gourde | » | 89,849 |
| Honduras: | | |
| Lempira | » | 189,951 |
| Hong Kong: | | |
| Dollaro Hong Kong | » | 220,778 |
| India: | | |
| Rupia indiana | » | 54,173 |
| Indonesia: | | |
| Rupia indonesiana | Lit. | 0,765 |
| Iran: | | |
| Rial iraniano | » | 0,976 |
| Iraq: | | |
| Dinaro iracheno | » | 2.845,250 |
| Islanda: | | |
| Corona Islanda | » | 27,105 |
| Israele: | | |
| Shekel | » | 576,738 |
| Jugoslavia: | | |
| Nuovo dinaro jugoslavo | » | — |
| Kenya: | | |
| Scellino keniota | » | 38,870 |
| Kuwait: | | |
| Dinaro Kuwait | » | 5.845,479 |
| Laos: | | |
| New kip | » | 2,341 |
| Lesotho: | | |
| Maluti | » | 472,797 |
| Lettonia Latvia: | | |
| Nuovo lat | » | 3.347,352 |
| Libano: | | |
| Lira libanese | » | 1,045 |
| Liberia: | | |
| Liberian dollaro | » | 1.707,150 |
| Libia: | | |
| Dinaro libico | » | 4.788,444 |
| Lituania: | | |
| Lita Lituania | » | 426,787 |
| Macao: | | |
| Pataca | » | 213,724 |
| Madagascar: | | |
| Franco Rep. malgascia | » | 0,439 |
| Malawi: | | |
| Kwacha | » | 111,777 |
| Malaysia: | | |
| Ringgit | » | 689,381 |
| Maldive: | | |
| Rufiya | » | 145,042 |
| Malta: | | |
| Lira maltese | » | 4.931,900 |
| Marocco: | | |
| Dirham Marocco | » | 205,525 |
| Mauritania: | | |
| Ouguiya | » | 13,521 |
| Mauritius: | | |
| Rupia Mauritius | » | 99,654 |

| Paese / Valuta | | |
|---|---|---|
| Messico: Peso Messico | Lit. | 277,942 |
| Mongolia: Tugrik | » | 4,107 |
| Mozambico: Metical | » | 0,233 |
| Nepal: Rupia nepalese | » | 34,557 |
| Nicaragua: Cordoba oro | » | 232,262 |
| Nigeria: Naira | » | 77,597 |
| Nuova Zelanda: Dollaro neozelandese | » | 1.143,031 |
| Oman: Rial Oman | » | 4.434,155 |
| Pakistan: Rupia pakistana | » | 55,158 |
| Panama: Balboa | » | 1.707,150 |
| Papua Nuova Guinea: Kina | » | 1.381,370 |
| Paraguay: Guarani | » | 0,867 |
| Perù: New sol | » | 754,971 |
| Polinesia francese: Franco C.F.P. | » | 19,336 |
| Polonia: Zloty | » | 712,668 |
| Qatar: Riyal Qatar | » | 469,100 |
| Repubblica Ceca: Corona Ceca | » | 65,925 |
| Repubblica Slovacca: Corona Slovacca | » | 58,644 |
| Romania: Leu | » | 0,912 |
| Rwanda: Franco Ruanda | » | 7,759 |
| Salomone Isole: Dollaro Salomone | » | 514,884 |
| Sant'Elena: Lira Sant'Elena | » | 2.742,410 |
| São Tomé: Dobra | » | 1,060 |
| Seychelles: Rupia Seychelles | » | 373,942 |
| Sierra Leone: Leone | Lit. | 2,779 |
| Singapore: Dollaro Singapore | » | 1.219,816 |
| Siria: Lira siriana | » | 40,646 |
| Slovenia: Tallero Slovenia | » | 15,282 |
| Somalia: Scellino somalo | » | 0,651 |
| Sri Lanka: Rupia Sri Lanka | » | 34,642 |
| Sud Africa: Rand | » | 472,797 |
| Sudan: Dinaro sudanese | » | 40,978 |
| Surinam: Fiorino Surinam | » | 4,074 |
| Swaziland: Lilangeni | » | 472,797 |
| Taiwan: Dollaro Taiwan | » | 65,659 |
| Tanzania: Scellino Tanzania | » | 3,176 |
| Thailandia: Baht | » | 69,457 |
| Tonga Isola: Pa anga | » | 1.256,876 |
| Trinidad e Tobago: Dollaro Trinidad Tobago | » | 299,762 |
| Tunisia: Dinaro tunisino | » | 1.844,961 |
| Turchia: Lira turca | » | 0,039 |
| Ucraina: Karbovanet Ucraina | » | 0,013 |
| Uganda: New scellino | » | 1,848 |
| Ungheria: Forint ungherese | » | 14,247 |
| Uruguay: Peso uruguaiano | » | 286,204 |
| Vanuatu: Vatu | » | 15,123 |
| Venezuela: Bolivar | » | 10,042 |
| Vietnam: Dong | » | 0,152 |

Western Samoa:
Taia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lit. 691,560

Yemen Merid.:
Dinaro Yemen . . . . . . . . . . . . » 3.703,145

Yemen Sett.:
Rial . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 34,101

Zaire:
New Zaire » 0,535

Zambia:
Kwacha . . . . . . . . . . . . . . . . » 2,137

Zimbabwe:
Dollaro Zimbabwe » 203,191

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1995

*Il Ministro:* FANTOZZI

95A4099

## MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 7 dicembre 1994.

**Proroga del termine concesso alla regione Lazio per la presentazione del documento regionale per il programma triennale per la tutela ambientale 1994-1996.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, inerente la programmazione triennale per la tutela ambientale;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la legge quadro sulle aree protette;

Visti gli articoli 1 e 13 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, che detta normative per l'accelerazione degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 46 del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601 con il quale sono state dettate ulteriori disposizioni per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 21 dicembre 1993 di approvazione del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 3 agosto 1994 concernente rettifiche ed aggiustamenti al programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale ed in particolare il punto 17;

Vista la lettera dell'assessore all'ambiente della regione Lazio n. 3613171 del 24 novembre 1994 con la quale è stata richiesta una proroga di trenta giorni del termine per la presentazione del documento regionale di programma (area «sviluppo occupazionale ambientale nel Mezzogiorno»);

Su proposta del direttore del servizio affari generali e del personale;

Decreta:

Il termine di cui alla lettera *a)* del punto 5.1.3.1. della deliberazione CIPE del 21 dicembre 1993 così come modificato dal punto 9 della deliberazione CIPE del 3 agosto 1994, è prorogato al 25 dicembre 1994, per l'area programmata «sviluppo occupazionale ambientale nel Mezzogiorno».

Roma, 7 dicembre 1994

*Il Ministro:* MATTEOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1995*
*Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 26*

95A4125

DECRETO 5 aprile 1995.

**Proroga del termine concesso alla regione Marche, per sanatoria, per la presentazione delle integrazioni al documento regionale di programma per il programma triennale per la tutela ambientale 1994-1996.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, inerente la programmazione triennale per la tutela ambientale;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la legge quadro sulle aree protette;

Visti gli articoli 1 e 13 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, che detta normative per l'accelerazione degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 46 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55 con il quale sono state dettate ulteriori disposizioni per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 21 dicembre 1993 di approvazione del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 3 agosto 1994 concernente rettifiche ed aggiustamenti al programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale ed in particolare il punto 17;

Visto il documento regionale di programma della regione Marche pervenuto in data 21 settembre 1994;

Considerato che in data 25 novembre 1994 sono state richieste integrazioni dai vari servizi ai sensi del punto 5.1.3.2 lett. *b)* della citata delibera CIPE 21 dicembre 1993;

Considerato che il termine dei trenta giorni per presentare le integrazioni scadeva il 27 dicembre 1994 e che le integrazioni stesse sono pervenute in data 29 dicembre 1994;

Viste le note n. 2165 e n. 2166 del 17 febbraio 1995 con le quali la regione Marche ha chiesto, per sanatoria, una proroga dei termini per la presentazione delle integrazioni richieste sino al 31 dicembre 1994;

Su proposta dei direttori dei servizi affari generali e del personale, ARS e Conservazione natura;

Decreta:

È concessa alla regione Marche una proroga, per sanatoria, fino al 31 dicembre 1994, limitatamente alle aree programmate: A «Bacini idrografici e Mare Adriatico», D «Aree naturali protette», ed E «Aree di sviluppo occupazionale ambientale nel Mezzogiorno».

Roma, 5 aprile 1995

*Il Ministro:* BARATTA

*Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1995*
*Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 33*

**95A4126**

---

DECRETO 5 aprile 1995.

**Proroga del termine concesso alla regione Basilicata, per sanatoria, per la presentazione del documento regionale di programma per il programma triennale per la tutela ambientale 1994-1996.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, inerente la programmazione triennale per la tutela ambientale;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la legge quadro sulle aree protette;

Visti gli articoli 1 e 13 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, che detta normative per l'accelerazione degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 46 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55 con il quale sono state dettate ulteriori disposizioni per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 21 dicembre 1993 di approvazione del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 3 agosto 1994 concernente rettifiche ed aggiustamenti al programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale ed in particolare il punto 17;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1994 con il quale è stata concessa una proroga alla regione Basilicata fino al 31 gennaio 1995, per la presentazione del documento regionale di programma;

Considerato che il citato documento di programma è pervenuto in data 2 febbraio 1995;

Vista la nota in data 16 marzo 1995, n. 3001/49 A con la quale la regione Basilicata ha chiesto una proroga, per sanatoria;

Su proposta dei direttori dei servizi affari generali e del personale, ARS, IAR e Conservazione natura;

Decreta:

È concessa alla regione Basilicata una proroga, per sanatoria, fino al 2 febbraio 1995, limitatamente alle aree programmate: A «Bacini idrografici e Mare Adriatico», B «Area urbana» - Settore disinquinamento atmosferico ed acustico, D «Aree naturali protette», ed E «Aree di sviluppo occupazionale ambientale nel Mezzogiorno».

Roma, 5 aprile 1995

*Il Ministro:* BARATTA

*Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1995*
*Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 35*

**95A4127**

---

DECRETO 5 aprile 1995.

**Proroga del termine concesso alla regione Campania per la presentazione delle integrazioni al documento regionale di programma per il programma triennale per la tutela ambientale 1994-1996.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, inerente la programmazione triennale per la tutela ambientale;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la legge quadro sulle aree protette;

Visti gli articoli 1 e 13 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, che detta normative per l'accelerazione degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 46 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55 con il quale sono state dettate ulteriori disposizioni per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 21 dicembre 1993 di approvazione del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 3 agosto 1994 concernente rettifiche ed aggiustamenti al programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale ed in particolare il punto 17;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1994 con il quale è stata concessa la proroga alla regione Campania fino al 31 dicembre 1994, per la presentazione del documento regionale di programma;

Visto il citato documento di programma pervenuto in data 21 dicembre 1994;

Considerato che con nota del 3 febbraio 1995 il servizio affari generali e del personale ha chiesto ai sensi del punto 5.1.3.2, lett. *b)* della delibera CIPE 21 dicembre 1993 chiarimenti ed integrazioni;

Vista la delibera della giunta regionale della Campania n. 1121 del 3 marzo 1995 con la quale viene richiesta una proroga fino al 15 aprile 1995;

Su proposta dei direttori dei servizi affari generali e del personale, ARS e Conservazione natura;

Decreta:

È concessa alla regione Campania una proroga, fino al 15 aprile 1995, limitatamente alle aree programmate: A «Bacini idrografici e Mare Adriatico», C «Area ad elevato rischio ambientale», D «Aree naturali protette», ed E «Aree di sviluppo occupazionale ambientale nel Mezzogiorno».

Roma, 5 aprile 1995

*Il Ministro:* BARATTA

*Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1995*
*Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 36*

**95A4128**

---

DECRETO 5 aprile 1995.

**Proroga del termine concesso alla regione Calabria, per sanatoria, per la presentazione del documento regionale di programma per il programma triennale per la tutela ambientale 1994-1996.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, inerente la programmazione triennale per la tutela ambientale;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la legge quadro sulle aree protette;

Visti gli articoli 1 e 13 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, che detta normative per l'accelerazione degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 46 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55 con il quale sono state dettate ulteriori disposizioni per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 21 dicembre 1993 di approvazione del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 3 agosto 1994 concernente rettifiche ed aggiustamenti al programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale ed in particolare il punto 17;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1994 con il quale è stata concessa una proroga alla regione Calabria fino al 31 dicembre 1994, per la presentazione del documento regionale di programma;

Considerato che il citato documento di programma è pervenuto in data 11 gennaio 1995 e le schede di identificazione degli interventi in data 16 febbraio 1995;

Vista la nota in data 6 marzo 1995, n. 2544 con la quale la regione Calabria ha chiesto una proroga, per sanatoria;

Su proposta dei direttori dei servizi affari generali e del personale, ARS e Conservazione natura;

Decreta:

È concessa alla regione Calabria una proroga, per sanatoria, fino al 16 febbraio 1995, limitatamente alle aree programmate: A «Bacini idrografici e Mare Adriatico», D «Aree naturali protette», ed E «Aree di sviluppo occupazionale ambientale nel Mezzogiorno».

Roma, 5 aprile 1995

*Il Ministro:* BARATTA

*Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1995*
*Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 34*

**95A4129**

---

DECRETO 19 giugno 1995.

**Determinazione del sovrapprezzo unitario per batterie al piombo ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante: «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali».**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante: «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali»;

Visto l'art. 9-*quinquies* della citata legge 9 novembre 1988, n. 475, che istituisce il consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi;

Considerato che il comma 8 del citato art. 9-*quinquies* stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinati il sovrapprezzo e la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo;

Visto lo statuto del consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi approvato con decreto del 16 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 1990;

Visto il decreto del 23 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 30 gennaio 1991, come modificato dal decreto del 28 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 7 novembre 1991, relativo alla «Determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie al piombo per l'anno 1991»;

Visto il decreto del 9 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 1992, relativo alla «Determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie al piombo per l'anno 1992»;

Visto il decreto 12 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 1993, relativo alla «Determinazione del sovrapprezzo per le batterie al piombo»;

Visto che l'assemblea del consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi in data 10 novembre 1994, sulla base delle favorevoli condizioni del mercato del piombo, ha deliberato la riduzione del sovrapprezzo attualmente applicato;

Considerato che nella citata deliberazione del gettito derivante da sovrapprezzo è stato previsto sulla base dei fabbisogni finanziari del consorzio, del prezzo internazionale del piombo sul mercato di Londra e degli obiettivi di raccolta e di riciclaggio delle batterie al piombo esauste nella misura stimata di 150.000 tonnellate/anno;

Considerata la necessità di provvedere ad una nuova determinazione del sovrapprezzo unitario per batterie al piombo;

Decreta:

Art. 1.

1. La percentuale dei costi per lo svolgimento dei compiti del consorzio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, così come indicato in premessa, da coprirsi con il sovrapprezzo previsto dall'art. 9-*quinquies*, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475 è determinata, a decorrere dal 1° luglio 1995, nella misura del 74% dei costi annui prevedibili, pari a lire 19,9 miliardi al netto dei costi di riscossione.

Art. 2.

1. Il sovrapprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo previsto dall'art. 9-*quinquies*, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475, è determinato, a decorrere dal 1° luglio 1995, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, ed è applicato alle seguenti tipologie di batterie al piombo: *a)* batterie avviamento di capacità minore o uguale a 9 Ah; *b)* batterie avviamento di capacità maggiore di 9 Ah e minore o uguale a 70 Ah; *c)* batterie avviamento di capacità maggiore di 70 Ah; *d)* batterie ermetiche; *e)* batterie per trazione; *f)* batterie stazionarie.

Art. 3.

1. Il sovrapprezzo sarà anticipato al consorzio dai produttori e importatori di batterie con cadenza trimestrale.

2. I costi di riscossione del sovrapprezzo sono determinati in ragione dell'11,36% dell'entità globale del sovrapprezzo prima del trasferimento al consorzio.

Art. 4.

1. La congruità del sovrapprezzo sarà verificata con cadenza annuale dai Ministeri concertanti sulla base di una relazione fornita dal consiglio di amministrazione del consorzio.

Art. 5.

1. Tutti i produttori e gli importatori di batterie al piombo sono obbligati a versare il sovrapprezzo, nei tempi e nella misura stabiliti dal presente decreto, al consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi ed a fornire le informazioni da questo richieste.

2. Chiunque, pur avendo denunciato al consorzio l'immissione in commercio di batterie in Italia, ritardi od ometta il relativo pagamento del sovrapprezzo, sarà perseguito dal consorzio a norma di statuto.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e la sua efficacia decorre dalla data di pubblicazione.

Roma, 19 giugno 1995

*Il Ministro dell'ambiente*
BARATTA

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
CLÒ

| | Numero | Cifra di affari MMLA | Totale piombo T | Sovrapprezzo unitario | Gettito lordo MMLA |
|---|---|---|---|---|---|
| Batterie ⩽ 9 Ah | 380.000 | | 740 | 500 L. Bat. | 190 |
| Batterie > 9 ⩽ 70 Ah | 7.700.000 | | 75.000 | 1.700 L. Bat. | 13.090 |
| Batterie > 70 Ah | 1.900.000 | | 22.000 | 3.400 L. Bat. | 6.460 |
| Batterie ermetiche | | 28.000 | 3.200 | 1,7% | 476 |
| Batterie trazione | | 113.000 | 12.300 | 1,7% | 1.921 |
| Batterie stazionarie | | 103.000 | 5.200 | 1,7% | 1.751 |
| | 9.980 000 | 244.000 | 118.440 | | 23.888 |

1) Il sovrapprezzo per tutte le batterie incorporate in beni, poste in vendita senza che sia messo in evidenza il relativo costo specifico, è stabilito in L. 3 000 per ogni KWAh.

2) Il gettito per il consorzio, al netto dei costi di riscossione riconosciuti nella misura dell'11,36% e del rimborso all'esportazione di MML 1 207, risulta di MML 19 967.

**95A4124**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 22 maggio 1995.

**Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in chimica industriale.**

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante nuove norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in chimica industriale di cui alla tabella XX allegata al predetto regio decreto n. 1652/1938;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale;

Sentito il Consiglio nazionale dei chimici;

Vista la delibera n. 126/1994 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 26 luglio 1994;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella sessione di aprile 1995;

Ritenuto di dover ritirare il decreto ministeriale n. 361 del 21 febbraio 1994, relativo al riordinamento della suddetta tabella XX per eliminare la previsione della programmazione degli accessi;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di laurea in chimica industriale di cui alla tabella XX dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è soppresso e sostituito da quello stabilito dalla nuova tabella XX, allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante.

Art. 2.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le Università adegueranno l'ordinamento del corso di laurea in chimica industriale, istituito presso le proprie sedi, a quello stabilito dall'allegata tabella XX, con le procedure di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 3.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea.

Le facoltà, inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1995

*Il Ministro:* SALVINI

*Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1995*
*Registro n. 1 Università, foglio n. 76*

---

TABELLA XX

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA INDUSTRIALE

Art. 1 (*Accesso al corso di laurea*). — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2 (*Durata ed articolazione del corso*). — La durata degli studi del corso di laurea in chimica industriale è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo, di cui al successivo art. 5.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno tredici settimane di effettiva attività didattica.

L'attività didattico-formativa, comporterà un totale di almeno duecentoventi ore/anno di laboratorio e di almeno trecentoquaranta ore/anno di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attività pratica può essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Lo studente deve inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 5.

L'attività didattico-formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Gli indirizzi hanno la funzione di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze metodologiche che teorico-pratiche. Il corso di insegnamento è di almeno settanta ore, di cui almeno venti di esercitazioni. Il corso di laboratorio è di almeno novanta ore di attività didattiche. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche, possono accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 24 e 28.

Lo studente deve superare, inoltre, l'esame di laurea che consiste nella discussione della tesi sperimentale.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica industriale, indipendentemente dell'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di corso di laurea.

Il secondo semestre del quinto anno deve essere tenuto libero da insegnamenti, al fine di consentire allo studente di dedicarsi a tempo pieno al lavoro di tesi, che può anche essere svolto, con l'accordo del consiglio di corso di laurea, presso laboratori di ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Università secondo le modalità riportate al terzo comma del presente articolo.

Art. 3 (*Regolamento di Ateneo*). - Le facoltà, nel recepire nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale, indicheranno per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai raggruppamenti indicati nell'art. 5.

Art. 4 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

*a)* definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente la denominazione degli insegnamenti da attivare;

*b)* stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari, e le denominazioni dei corsi integrati. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

*c)* sceglie le relative discipline rispettando le indicazioni dei settori di cui al successivo art. 5;

*d)* ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

*e)* fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

*f)* indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà avere superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

*g)* indica le annualità e/o i moduli comuni ai diplomi affini.

Art. 5 *(Articolazione del corso di laurea)*.

Triennio di base.

Area A - Matematica.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di un adeguato linguaggio di programmazione.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 3 nei settori A01A, A01B, A01C, A02A, A02B, A03X, A04A.

Area B - Fisica.

Lo studente deve acquisire le nozioni della fisica classica, le nozioni fondamentali relative alla misura fisica ed alle tecniche del laboratorio di fisica, le nozioni di base delle proprietà fisiche dei solidi e delle loro interazioni con le radiazioni. In particolare dovrà avere padronanza della meccanica del punto e del continuo, e degli argomenti principali della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo e dell'ottica classica e quantistica.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 3 nel settore B01A, delle quali n. 1 di laboratorio.

Area C - Chimica.

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale, della chimica inorganica e della chimica organica nei loro aspetti teorici e sperimentali.

Sono contenuti irrinunciabili: il sistema periodico degli elementi e la struttura atomica; la struttura molecolare ed il legame chimico; chimica nucleare e radiochimica; termodinamica chimica, le soluzioni; le reazioni chimiche; acidi e basi; fenomeni redox; gas, liquidi e solidi; cambiamenti di fase; cinetica chimica; elettrochimica; principi ed applicazioni delle spettroscopie; principi e tecniche dell'analisi chimica; principi ed applicazioni della quanto-meccanica; relazioni fra struttura e proprietà; chimica degli elementi negli stati di ossidazione bassi medi ed alti, chimica dei composti metallorganici; meccanismi di reazione in chimica inorganica ed organica; gruppi funzionali organici; composti aromatici; sistemi ciclici; stereochimica; zuccheri; peptidi; macromolecole naturali e di sintesi.

Lo studente deve acquisire gli strumenti fondamentali per affrontare problematiche di natura tecnologica ed industriale quali: bilanci integrali di materia ed energia; catalisi industriale; criteri di condotta delle reazioni industriali e principi di funzionamento dei reattori chimici; trasporto di calore e di materia ed elementi di meccanica dei fluidi; principali metodi di separazione fisica (elementi di progettazione, verifica e criteri di scelta); basi economiche dell'industria chimica; impatto ambientale dell'industria chimica e di processo, criteri di sicurezza nell'industria chimica.

Lo studente deve, inoltre, acquisire i principi teorici e sperimentali per lo studio delle principali molecole di interesse biologico, in particolare per quanto riguarda le relazioni fra struttura e proprietà. Sulla base di tali conoscenze lo studente dovrà essere in grado di comprendere i meccanismi dei fenomeni biologici.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 4 nel settore C01A;

n. 4 nel settore C02X;

n. 4 nel settore C03X;

n. 4 nel settore C04X-I15C;

n. 4 nel settore C05X.

Delle venti annualità almeno otto saranno di laboratorio,

n. 1 nel settore E05A.

Biennio di indirizzo.

È consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami del triennio, che peraltro devono essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Ogni sede può inserire a statuto uno o più indirizzi, fino ad un massimo di quattro, tenendo conto della richiesta del mondo del lavoro, della disponibilità effettiva di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea, scegliendoli tra quelli sottoindicati o indicandone di nuovi in base ad esigenze ed esperienze specifiche e locali. In quest'ultimo caso l'organizzazione degli studi ed il numero degli insegnamenti e degli esami dovranno essere analoghi a quelli degli indirizzi sotto riportati.

Sono indicati, a titolo esemplificativo, i seguenti indirizzi:

ricerca e sviluppo dei processi;

ricerca e sviluppo dei materiali;

ricerca e sviluppo dei prodotti;

biotecnologie industriali.

Sono obbligatorie le seguenti annualità, comuni a tutti gli indirizzi:

n. 3 nei settori C04X, I15C,

delle quali almeno una di laboratorio.

Gli indirizzi prevedono, inoltre, sei annualità da scegliere tra quelli attivati nella Università e presenti o nei settori scientifico-disciplinari che iniziano con le lettere A, B, C, D, E, I, K, o nei settori F22A, G07X, G08A, G08B, P02C, N02A, N03X, N05X.

*Il Ministro dell'università*
*e della ricerca scientifica e tecnologica*
SALVINI

95A4135

DECRETO 22 maggio 1995.

**Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in chimica.**

## IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in chimica, di cui alla tabella XIX allegata al predetto regio decreto n. 1652/1938;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sentito il Consiglio nazionale dei chimici;

Vista la delibera n. 126/1994 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 26 luglio 1994;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella sessione di aprile 1995;

Ritenuto di dover ritirare il decreto ministeriale n. 360 del 21 febbraio 1994, relativo al riordinamento della suddetta tabella XIX per eliminare la previsione della programmazione degli accessi;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di laurea in chimica di cui alla tabella XIX dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è soppresso e sostituito da quello stabilito dalla nuova tabella XIX, allegata al presente decreto, firmata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le Università adegueranno l'ordinamento del corso di laurea in chimica, istituito presso le proprie sedi, a quello stabilito dall'allegata tabella XIX, con le procedure di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 3.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea.

Le facoltà, inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1995

*Il Ministro:* SALVINI

*Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1995*
*Registro n. 1 Università, foglio n. 75*

TABELLA XIX

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA

Art. 1 (*Accesso al corso di laurea*). — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2 (*Durata ed articolazione del corso*). — La durata degli studi del corso di laurea in chimica è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo, di cui al successivo art. 5.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico-formativa, comporta un totale di almeno duecento ore/anno di laboratorio e di almeno trecentoventi ore/anno di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attività pratica può essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Lo studente deve inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 5.

L'attività didattico-formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinare o integrati. Gli indirizzi hanno la funzione di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze metodologiche che teorico-pratiche. Il corso di insegnamento è di almeno settanta ore, di cui almeno venti di esercitazioni. Il corso di laboratorio è di almeno novanta ore di attività didattiche. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche, possono accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 23 e 27.

Lo studente deve superare, inoltre, l'esame di laurea che consiste nella discussione della tesi sperimentale.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica, indipendentemente dell'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di corso di laurea.

Il secondo semestre del quinto anno deve essere tenuto libero da insegnamenti, al fine di consentire allo studente di dedicarsi a tempo pieno al lavoro di tesi, che può anche essere svolto, con l'accordo del consiglio di corso di laurea, presso laboratori di ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Università secondo le modalità riportate al terzo comma del presente articolo.

Art. 3 (*Regolamento di Ateneo*). — Le facoltà, nel recepire nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale, indicheranno per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 5.

Art. 4 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

*a)* definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazione degli insegnamenti da attivare;

*b)* stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari, e le denominazioni dei corsi integrati. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

*c)* sceglie le relative discipline rispettando le indicazioni dei settori di cui al successivo art. 5;

*d)* ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono; precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

*e)* fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

*f)* indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà avere superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

*g)* indica le annualità e/o i moduli comuni ai diplomi affini.

Art. 5 *(Articolazione del corso di laurea)*.

Triennio di base.

Area A - Matematica.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di un adeguato linguaggio di programmazione.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 3 nei settori A01A, A01B, A01C, A02A, A02B, A03X, A04A.

Area B - Fisica.

Lo studente deve acquisire le nozioni della fisica classica, le nozioni fondamentali relative alla misura fisica ed alle tecniche del laboratorio di fisica, le nozioni di base delle proprietà fisiche dei solidi e delle loro interazioni con le radiazioni. In particolare dovrà avere padronanza della meccanica del punto e del continuo, e degli argomenti principali della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo e dell'ottica classica e quantistica.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 3 nel settore B01A,

delle quali n. 1 di laboratorio.

Area C - Chimica.

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale, della chimica inorganica e della chimica organica nei loro aspetti teorici e sperimentali.

Sono contenuti irrinunciabili: il sistema periodico degli elementi e la struttura atomica; la struttura molecolare ed il legame chimico; chimica nucleare e radiochimica; termodinamica chimica; le soluzioni; le reazioni chimiche; acidi e basi; fenomeni redox; gas, liquidi e solidi; cambiamenti di fase; cinetica chimica; elettrochimica; principi ed applicazioni delle spettroscopie; principi e tecniche dell'analisi chimica; principi ed applicazioni della quanto-meccanica; relazioni fra struttura e proprietà; chimica degli elementi negli stati di ossidazione bassi medi ed alti; chimica dei composti metallorganici; meccanismi di reazione in chimica inorganica ed organica; gruppi funzionali organici; composti aromatici: sistemi ciclici; stereochimica; zuccheri; peptidi; macromolecole naturali e di sintesi.

Lo studente deve, inoltre, acquisire i principi teorici e sperimentali per lo studio delle principali molecole di interesse biologico, in particolare per quanto riguarda le relazioni fra struttura e proprietà. Sulla base di tali conoscenze lo studente dovrà essere in grado di comprendere i meccanismi dei fenomeni biologici.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 4 nel settore C01A;

n. 4 nel settore C02X;

n. 4 nel settore C03X;

n. 4 nel settore C05X.

Delle sedici annualità almeno otto saranno di laboratorio;

n. 1 nel settore E05A.

Gli studenti sono, inoltre, tenuti a frequentare e superare i relativi esami di due corsi opzionali, scelti fra quelli attivati nelle facoltà e presenti nei raggruppamenti che iniziano con le lettere A, B, C, D o E.

Biennio di indirizzo.

È consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami del triennio, che peraltro dovranno essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Ogni sede potrà inserire a statuto due o più indirizzi, fino ad un massimo di cinque, tenendo conto della disponibilità effettiva di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea, scegliendoli tra quelli sottoindicati o indicandone altri in base ad esigenze ed esperienze specifiche e locali. In quest'ultimo caso l'organizzazione degli studi ed il numero degli insegnamenti e degli esami dovranno essere analoghi a quelli degli indirizzi sotto riportati.

Gli indirizzi prevedono quattro insegnamenti annuali comuni, di cui due di laboratorio, scelti nei settori scientifico-disciplinari indicati come caratterizzanti, e cinque corsi da scegliere tra quelli attivati nella facoltà, e presenti nei settori che iniziano con le lettere A, B, C, D, E o I.

Sono indicati, a titolo esemplificativo, i seguenti indirizzi, che corrispondono ai più diffusi campi di attività scientifica e/o professionale del chimico, con i settori scientifico-disciplinari relativi agli insegnamenti caratterizzanti:

chimica analitica. Settore: C01A;

chimica fisica. Settore: C02X;

chimica inorganica. Settore: C03X;

chimica organica. Settore: C05X;

chimica biologica. Settori: C02X, C03X, C05X, E05A;

chimica dell'ambiente e dei beni culturali. Settori: C01A, C03X, C11X;

chimica dei materiali. Settori: C01A, C02X, C03X, C04X, C05X;

chimica degli alimenti. Settori: C01A, C05X, C09X.

*Il Ministro dell'università*
*e della ricerca scientifica e tecnologica*
SALVINI

95A4134

DECRETO 22 maggio 1995.

**Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea afferenti alla facoltà di ingegneria.**

## IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, ed in particolare gli articoli 16 e 17;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, norme sul piano triennale di sviluppo dell'università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in merito al riordino dei corsi di studio della facoltà di ingegneria;

Sentiti il Consiglio nazionale degli ingegneri ed il Consiglio nazionale degli architetti;

Riconosciuta la necessità di modifcare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario, nonché la tabella XXIX del medesimo, relativa ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria;

Vista la delibera n. 126/1994 emessa dalla sezione di controlo della Corte dei conti nell'adunanza del 26 luglio 1994;

Ritenuto di dover ritirare il decreto ministeriale n. 364 del 28 febbraio 1994, relativo al riordinamento della suddetta tabella XXIX per eliminare la previsione della programmazione degli accessi;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella sessione di aprile 1995;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma di laurea in ingegneria biomedica.

Inoltre la laurea in ingegneria aeronautica muta denominazione in ingegneria aerospaziale.

Art. 2.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata e modificata nel senso che la facoltà di ingegneria può rilasciare anche la laurea in ingegneria biomedica e la laurea in ingegneria aerospaziale, di cui alla tabella XXIX allegata al presente decreto.

Art. 3.

La tabella XXIX annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è soppressa e sostituita dalla nuova tabella XXIX, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, relativa ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria.

Art. 4.

Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, le università procederanno, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 ad adeguare alla nuova tabella XXIX, allegata al presente decreto, i corsi di laurea afferenti alla facoltà di ingegneria attualmente attivati.

Art. 5.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di laurea.

Le facoltà, inoltre sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del nuovo corso di studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1995

*Il Ministro:* SALVINI

*Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1995*
*Registro n. 1 Università, foglio n. 74*

---

TABELLA XXIX

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 1 *(Istituzione e obiettivi dei corsi di laurea).*

1.1. Presso le facoltà di ingegneria possono essere istituiti i seguenti corsi di laurea:

1) ingegneria aerospaziale;

2) ingegneria biomedica;

3) ingegneria chimica;

4) ingegneria civile;

5) ingegneria dei materiali;

6) ingegneria delle telecomunicazioni;

7) ingegneria edile;

8) ingegneria elettrica;

9) ingegneria elettronica;

10) ingegneria gestionale;

11) ingegneria informatica;

12) ingegneria meccanica;

13) ingegneria navale;

14) ingegneria nucleare;

15) ingegneria per l'ambiente e il territorio.

1.2. Ad eccezione dei corsi di laurea in ingegneria biomedica, in ingegneria gestionale e in ingegneria per l'ambiente e il territorio, aventi caratteristiche intersettoriali, tutti gli altri corsi di laurea afferiscono a uno dei tre seguenti settori corrispondenti a vaste aree scientifico-culturali e a distinti ambiti professionali:

1) Settore civile - Corsi di laurea in: ingegneria civile, ingegneria edile.

2) Settore dell'informazione - Corsi di laurea in: ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica, ingegneria informatica.

3) Settore industriale - Corsi di laurea in: ingegneria aerospaziale, ingegneria chimica, ingegneria dei materiali, ingegneria elettrica, ingegneria meccanica, ingegneria navale, ingegneria nucleare.

1.3. I corsi di laurea possono essere articolati in indirizzi; l'allegata tabella *A* riporta l'elenco degli indirizzi. Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.

1.4. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria ....», con la specializzazione del corso di laurea seguito.

1.5. In ogni facoltà i corsi di laurea possono essere articolati in indirizzi e/o in orientamenti locali. In ogni sede, per ciascun corso di laurea è costituito un unico consiglio, indipendentemente dal numero degli indirizzi.

1.6. Obiettivo generale di ciascun corso di studio è quello di formare tecnici di elevata preparazione, qualificati per svolgere e gestire le attività connesse con la ricerca e la progettazione, e per promuovere e sviluppare l'innovazione tecnologica. Si richiede, pertanto, una formazione di base ad ampio spettro, che approfondisca anche gli aspetti teorici, sia per le discipline propedeutiche, sia per quelle ingegneristiche, unitamente a una preparazione professionale approfondita in un campo delimitato nei suoi contenuti ed individuato dal titolo del corso di laurea.

Art. 2 (*Accesso ai corsi di laurea*).

2.1. L'iscrizione al corso di laurea è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli istituti universitari.

Art. 3 (*Ordinamento dei corsi di laurea*).

3.1 La durata dei corsi di laurea è stabilita in cinque anni.

3.2. L'attività didattica assistita di ciascun corso di laurea comprende almeno 3000 ore (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, seminari, progetti ed elaborati, visite tecniche, prove parziali di valutazione, tirocinio, ecc.).

3.3. L'ordinamento didattico è formulato con riferimento a uno o più settori scientifico-disciplinari in modo da raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

3.4. Le tabelle *B*, *C*, *D* ed *E* riportano le indicazioni dei settori scientifico-disciplinari e del numero delle corrispondenti annualità obbligatorie per i diversi corsi di laurea.

3.5. L'ordinamento didattico e riportato nelle tabelle con riferimento alla «annualità», intesa come corso di insegnamento monodisciplinare o integrato, comprendente in ogni caso non meno di 80 ore di attività didattica assistita. Il corso di insegnamento integrato è costituito da un massimo di tre moduli coordinati, nessuno dei quali inferiore a 20 ore, affidati a docenti diversi.

3.6. Le modalità di svolgimento dei corsi di insegnamento dovranno favorire la partecipazione attiva dello studente; particolare enfasi sarà dedicata alle connesse attività di laboratorio e progettuali, in modo da raggiungere, compatibilmente con le risorse disponibili, classi di insegnamento limitate e, di norma, non superiori a 100 studenti.

3.7. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver frequentato e superato gli esami di un numero di annualità compreso tra 27 e 29; tale numero sarà precisato nel regolamento didattico di Ateneo, tranne che per il corso di laurea in ingegneria edile per il quale è stabilito in 29 annualità, per un totale di almeno 4000 ore, al fine di soddisfare le esigenze formative stabilite dalla normativa CEE per il riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione di architetto.

3.8. Di tali annualità, 9 sono da scegliersi in accordo con la tabella *B*; i corrispondenti insegnamenti hanno l'obiettivo di creare la cultura di base e le competenze, anche strumentali, comuni a tutti i corsi di laurea in ingegneria.

3.9. Almeno 6 annualità sono da scegliersi in accordo con le tabelle *C*, i cui insegnamenti hanno la finalità di caratterizzare gli aspetti di base e professionali dei tre settori dell'ingegneria. Fa eccezione l'ingegneria edile per la quale sono obbligatorie le 6 annualità individuate mediante un asterisco.

3.10. Almeno 5 annualità sono da scegliersi dalla pertinente tabella *D*, i cui insegnamenti hanno l'obiettivo di fornire la cultura specifica e le competenze professionali generali dei singoli corsi di laurea. Fa ancora eccezione l'ingegneria edile per la quale la tabella *D*, composta da 14 annualità, è vincolante.

3.11. Per i corsi di laurea intersettoriali le annualità vanno scelte, oltre che dalla tabella *B*, dalla pertinente tabella *E*, e in numero non inferiore a 11. In ogni caso la tabella *E* ha per i corsi di laurea intersettoriali le funzioni dell'insieme delle tabelle *C* e *D*.

3.12. L'indirizzo di corso di laurea ha l'obiettivo di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze di tipo metodologico, sia tecnico-progettuali, realizzative e di esercizio. Le annualità, in numero non inferiore a 3, sono scelte dalla facoltà, in accordo con l'obiettivo indicato, nella formulazione del regolamento didattico di Ateneo.

3.13. Il consiglio di facoltà su proposta dei consigli delle strutture didattiche competenti delibera quali tra le restanti annualità rendere eventualmente obbligatorie sul piano della facoltà e quali organizzare in orientamenti locali.

3.14. Il regolamento didattico di ateneo indicherà pure il numero, ed eventualmente i settori scientifico-disciplinari, delle annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo.

3.15. Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dalla facoltà. Particolari corsi di insegnamento delle lingue potranno essere istituiti dall'ateneo anche facendo ricorso a tecniche e strumenti specifici.

Art. 4 (*Regolamento dei corsi di laurea*).

4.1. I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo, l'articolazione dei corsi di laurea secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

4.2. In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di settore scientifico-disciplinare di cui al precedente art. 3, e con l'indicazione delle denominazioni dei singoli corsi di insegnamento (monodisciplinari o integrati), della loro collocazione nei successivi periodi didattici e delle loro eventuali propedeuticità.

4.3. Andranno altresì specificati gli enventuali insegnamenti integrati con i loro moduli, le attività pratiche e di laboratorio associate ai singoli corsi, le prove di valutazione e la composizione delle relative commissioni, le modalità dell'esame di laurea.

4.4. Per motivate esigenze didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinari di durata ridotta, corrispondenti a mezza annualità (da 40 a 60 ore).

4.5. Nel predisporre i piani degli studi, anche al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne, potranno essere utilizzati anche altri moduli didattici da quotarsi in frazioni di annualità,

sino alla concorrenza massima di due annualità. L'attività di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente esame, potrà essere ritenuta equivalente fino al massimo di una delle annualità previste per il conseguimento della laurea.

4.6. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi di esclusiva attività didattica (semestri) della durata di almeno tredici settimane didattiche ciascuno, separati dai periodi di valutazione finale degli studenti. Nel formulare il piano degli studi i consigli delle strutture didattiche competenti distribuiranno le attività didattiche tenendo anche presente la necessità degli studenti di disporre di un congruo periodo di tempo pe lo studio individuale. Preferibilmente nel corso dell'ultimo anno, con apposite convenzioni o nel quadro dei programmi europei di mobilità studentesca e di cooperazione università-imprese, le facoltà dovranno favorire l'effettuazione di stages e di periodi di studio anche nell'ambito della Comunità europea, sia presso laboratori di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso imprese e industrie qualificate.

4.7. Le attività didattiche non puramente teoriche, facenti parte dei singoli insegnamenti, oltre che quelle di tirocinio, potranno essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'ateneo abbia stipulato apposite convenzioni.

4.8. Il consiglio di facoltà potrà prevedere seminari e brevi corsi, da frequentare anche presso altre facoltà, al fine di favorire una migliore formazione umanistica, in particolare per quegli studenti che per iter degli studi secondari o per altre motivazioni abbiano mostrato uno scarso livello di preparazione nelle scienze umane.

4.9. L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di laurea non comporta necessariamente identità di programmi e di svolgimento, e quindi di docente.

4.10. Gli insegnamenti attivabili sono quelli indicati nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990.

Art. 5 (*Revisione periodica dell'ordinamento*).

5.1. In occasione dei piani di sviluppo dell'università l'ordinamento didattico dei corsi di laurea in ingegneria potrà essere modificato e integrato secondo le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.

Tabella *A*

INDIRIZZI DEI CORSI DI LAUREA

A.1. Corso di laurea in ingegneria civile:

edile (1);

geotecnica;

idraulica;

strutture;

trasporti.

A.2. Corso di laurea in ingegneria elettronica:

biomedica (2);

calcolatori elettronici (3);

controlli automatici;

microelettronica;

strumentazione;

telecomunicazioni (4).

A.3. Corso di laurea in ingegneria informatica:

automatica e sistemi di automazione industriale;

sistemi ed applicazioni informatici.

A.4. Corso di laurea in ingegneria aerospaziale:

aeronautica;

spaziale.

A.5. Corso di laurea in ingegneria chimica:

alimentare;

ambientale (5);

biotecnologie industriali;

materiali (6).

A.6. Corso di laurea in ingegneria elettrica:

automazione industriale;

energia.

A.7. Corso di laurea in ingegneria meccanica:

automazione industriale e robotica;

biomedica (2);

costruzioni;

energia;

materiali (6);

produzione;

veicoli terrestri.

A.8. Corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio:

ambiente;

difesa del suolo;

georisorse;

geotecnologie;

pianificazione e gestione territoriale.

---

(1) Non attivabile nella sede in cui esiste il corso di laurea in ingegneria edile.

(2) Non attivabile nella sede in cui esiste il corso di laurea in ingegneria biomedica.

(3) Non attivabile nella sede in cui esiste il corso di laurea in ingegneria informatica.

(4) Non attivabile nella sede in cui esiste il corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni.

(5) Non attivabile nella sede in cui esiste il corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio.

(6) Non attivabile nella sede in cui esiste il corso di laurea in ingegneria dei materiali.

Tabella *B*

ANNUALITÀ COMUNI A TUTTI I CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA

| Codifica | Denominazione del settore scientifico-disciplinare | Annualità |
|---|---|---|
| A02A-A01C | Analisi matematica - Geometria | |
| A03X-A04A | Fisica matematica - Analisi numerica | |
| A01A-A01B | Logica matematica - Algebra | |
| A02B-S01A | Probabilità e statistica matematica - Statistica | 4 |
| B01A | Fisica generale | 1 |
| B01A B03X | Fisica generale - Struttura della materia | 1 |
| C06X | Chimica | 1 |
| K05A | Sistemi di elaborazione delle informazioni | |
| K05B | Informatica | 1 |
| H15X-I27X | Estimo - Ingegneria economico-gestionale | |
| P01A | Economia politica | 1 |

Tabelle C

ANNUALITÀ COMUNI AI CORSI DI LAUREA DI UN SETTORE

Tabella C.1

*Settore civile*

| Codifica | Denominazione del settore scientifico-disciplinare | Annualità |
|---|---|---|
| H01A-H01B * | Idraulica - Costruzioni idrauliche | 1 |
| H06X * | Geotecnica | 1 |
| H07A * | Scienza delle costruzioni | 1 |
| H08A * | Architettura tecnica | 1 |
| H11X * | Disegno | 1 |
| I04C | Sistemi e tecnologie energetici | |
| I05B * | Fisica tecnica ambientale | |
| I07X | Meccanica applicata alle macchine | |
| I17X | Elettrotecnica | |
| I18X | Convertitori, macchine e azionamenti elettrici | 2 |
| I14A | Scienza e tecnologia dei materiali | 1 |

(*) Sono indicati con un asterisco le 6 annualità obbligatorie per il corso di laurea in ingegneria edile

Tabella C.2

*Settore dell'informazione*

| Codifica | Denominazione del settore scientifico-disciplinare | Annualità |
|---|---|---|
| H07A | Scienza delle costruzioni | |
| I04B-I04C | Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici | |
| I05A-I05B | Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale | |
| I07X | Meccanica applicata alle macchine | 1 |
| I17X | Elettrotecnica | 1 |
| K01X | Elettronica | 1 |
| K03X | Telecomunicazioni | 1 |
| K04X | Automatica | 1 |
| K05A | Sistemi di elaborazione delle informazioni | 1 |

Tabella C.3

*Settore industriale*

| Codifica | Denominazione del settore scientifico-disciplinare | Annualità |
|---|---|---|
| H07A | Scienza delle costruzioni | |
| H07B | Tecnica delle costruzioni | 1 |
| I05A-I05B | Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale | |
| I15B | Principi di ingegneria chimica | 1 |
| I07X | Meccanica applicata alle macchine | |
| I09X | Disegno e metodi dell'ingegneria industriale | 1 |
| I04A | Propulsione aerospaziale | |
| I04B-I04C | Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici | 1 |
| I10X | Tecnologie e sistemi di lavorazione | |
| I14A | Scienza e tecnologia dei materiali | |
| I14B | Materiali macromolecolari | 1 |
| I17X | Elettrotecnica | |
| I18X | Convertitori, macchine e azionamenti elettrici | 1 |
| K01X | Elettronica | |
| K04X | Automatica | 1 |

Tabelle D

ANNUALITÀ CARATTERIZZANTI I CORSI DI LAUREA

*Settore 1 - Civile*

Tabella *D.1.1*

Ingegneria civile

| Codifica | Denominazione del settore scientifico-disciplinare | Annualità |
|---|---|---|
| H01B-H01C | Costruzioni idrauliche - Costruzioni marittime | 1 |
| H03X | Strade, ferrovie ed aeroporti | 1 |
| H04X | Trasporti | 1 |
| H05X | Topografia e cartografia | 1 |
| H07B | Tecnica delle costruzioni | 1 |
| H14A | Tecnica e pianificazione urbanistica | |
| K04X | Automatica | 1 |

Tabella *D*.1.2

Ingegneria edile

| Codifica | Denominazione del settore scientifico-disciplinare | Annualità |
|---|---|---|
| H07B | Tecnica delle costruzioni | 1 |
| H08A | Architettura tecnica | 1 |
| H08B | Tecnica e produzione edilizia | 1 |
| H10A | Composizione architettonica e urbana | 3 |
| H11X | Disegno | 1 |
| H12X | Storia dell'architettura | 1 |
| H12X-L25C | Storia dell'architettura - Storia dell'arte contemporanea | 1 |
| H13X-H08A | Restauro - Architettura tecnica | 1 |
| H14A-H14B | Tecnica e pianificazione urbanistica - Urbanistica | 1 |

| Codifica | Denominazione del settore scientifico-disciplinare | Annualità |
|---|---|---|
| N10X | Diritto amministrativo | |
| P01J | Economia regionale | |
| Q05A-Q05D | Sociologia generale - Sociologia dell'ambiente e del territorio | 1 |
| H03X | Strade, ferrovie ed aeroporti | |
| H05X | Topografia e cartografia | |
| H07A | Scienza delle costruzioni | |
| H07B | Tecnica delle costruzioni | |
| H08A | Architettura tecnica | |
| H08B | Tecnica e produzione edilizia | |
| H10A | Composizione architettonica e urbana | |
| H11X | Disegno | |
| H14A | Tecnica e pianificazione urbanistica | |
| H14B | Urbanistica | |
| I05B | Fisica tecnica ambientale | |
| I14A | Scienza e tecnologia dei materiali | |
| I17X | Elettrotecnica | 2 |

*Settore 2 - Dell'informazione*

Tabella *D*.2.1

Ingegneria delle telecomunicazioni

| Codifica | Denominazione del settore scientifico-disciplinare | Annualità |
|---|---|---|
| K03X | Telecomunicazioni | 1 |
| K10X | Misure elettriche ed elettroniche | |
| K03X | Telecomunicazioni | 1 |
| K02X | Campi elettromagnetici | 1 |
| K01X | Elettronica | |
| K04X | Automatica | 1 |
| K05A | Sistemi di elaborazione delle informazioni | 1 |

Tabella *D*.2.2

Ingegneria elettronica

| Codifica | Denominazione del settore scientifico-disciplinare | Annualità |
|---|---|---|
| K01X | Elettronica | 1 |
| K03X | Telecomunicazioni | 1 |
| K02X | Campi elettromagnetici | 1 |
| K10X | Misure elettriche ed elettroniche | |
| K04X | Automatica | 1 |
| K01X | Elettronica | |
| K05A | Sistemi di elaborazione delle informazioni | 1 |

Tabella *D*.2.3

Ingegneria informatica

| Codifica | Denominazione del settore scientifico-disciplinare | Annualità |
|---|---|---|
| K05A | Sistemi di elaborazione delle informazioni | 2 |
| A04B | Ricerca operativa | 1 |
| K04X | Automatica | 1 |
| K01X | Elettronica | |
| K03X | Telecomunicazioni | 1 |

*Settore 3 - Industriale*

Tabella *D*.3.1

Ingegneria aerospaziale

| Codifica | Denominazione del settore scientifico-disciplinare | Annualità |
|---|---|---|
| I03X | Fluidodinamica | 2 |
| I02A | Meccanica del volo | 1 |
| I02B | Costruzioni e strutture aerospaziali | 1 |
| I02C-K04X | Impianti e sistemi aerospaziali - Aeronautica | 1 |
| I08A | Progettazione meccanica e costruzione di macchine | |
| I09X | Disegno e metodi dell'ingegneria industriale | 1 |

Tabella *D*.3.2

Ingegneria chimica

| Codifica | Denominazione del settore scientifico-disciplinare | Annualità |
|---|---|---|
| C05X-C06X | Chimica organica - Chimica | 1 |
| I15B | Principi di ingegneria chimica | 1 |
| I15E | Chimica industriale e tecnologica | 1 |
| I15C | Impianti chimici | |
| I15D | Teoria dello sviluppo dei processi chimici | 2 |
| I08A | Progettazione meccanica e costruzione di macchine | |
| I09X | Disegno e metodi dell'ingegneria industriale | 1 |

Tabella *D* 3 3

Ingegneria dei materiali

| Codifica | Denominazione del settore scientifico-disciplinare | Annualità |
|---|---|---|
| B03X | Struttura della materia | |
| I15A | Chimica fisica applicata | 1 |
| I13X | Metallurgia | 1 |
| I10X | Tecnologie e sistemi di lavorazione | |
| I14A | Scienza e tecnologia dei materiali | 1 |
| I06X | Misure meccaniche e termiche | |
| I08A | Progettazione meccanica e costruzione di macchine | 1 |
| I17X | Elettrotecnica | |
| K10X | Misure elettriche ed elettroniche | 1 |
| I11X | Impianti industriali meccanici | |
| I13X-I15C | Metallurgia - Impianti chimici | 1 |

Tabella *D*.3.4

Ingegneria elettrica

| Codifica | Denominazione del settore scientifico-disciplinare | Annualità |
|---|---|---|
| I18X | Convertitori, macchine e azionamenti elettrici | 1 |
| I19X | Sistemi elettrici per l'energia | 1 |
| K10X | Misure elettriche ed elettroniche | 1 |
| K01X | Elettronica | |
| K04X | Automatica | 1 |
| I08A | Progettazione meccanica e costruzione di macchine | |
| I09X | Disegno e metodi dell ingegneria industriale | 1 |
| I17X | Elettrotecnica | |
| I18X | Convertitori, macchine e azionamenti elettrici | |
| I19X | Sistemi elettrici per l'energia | |
| K10X | Misure elettriche ed elettroniche | 1 |

Tabella *D*.3.5

Ingegneria meccanica

| Codifica | Denominazione del settore scientifico-disciplinare | Annualità |
|---|---|---|
| H01A | Idraulica | |
| I03X | Fluidodinamica | 1 |
| I08A | Progettazione meccanica e costruzione di macchine | 1 |
| I09X | Disegno e metodi dell'ingegneria industriale | 1 |
| I10X | Tecnologie e sistemi di lavorazione | 1 |
| I11X | Impianti industriali meccanici | 1 |
| I04B | Macchine a fluido | |
| I06X | Misure meccaniche e termiche | |
| I07X | Meccanica applicata alle macchine | 1 |

Tabella *D*.3.6

Ingegneria navale

| Codifica | Denominazione del settore scientifico-disciplinare | Annualità |
|---|---|---|
| I01A | Architettura navale | 1 |
| I01B | Costruzioni navali e marine | 1 |
| I01C | Impianti navali e marini | 1 |
| H01A | Idraulica | 1 |
| I08A | Progettazione meccanica e costruzione di macchine | |
| I09X | Disegno e metodi dell'ingegneria industriale | 1 |
| I06X | Misure meccaniche e termiche | |
| K10X | Misure elettriche ed elettroniche | 1 |

Tabella *D*.3.7

Ingegneria nucleare

| Codifica | Denominazione del settore scientifico-disciplinare | Annualità |
|---|---|---|
| B03X | Struttura della materia | |
| B04X | Fisica nucleare e subnucleare | 1 |
| I12A | Fisica dei reattori nucleari | 1 |
| I12B | Impianti nucleari | 1 |
| I12C | Misure e strumentazioni nucleari | 1 |
| I08A | Progettazione meccanica e costruzione di macchine | 1 |
| K01X | Elettronica | |
| K04X | Automatica | 1 |

Tabelle *E*

ANNUALITÀ CARATTERIZZANTI I CORSI DI LAUREA INTERSETTORIALI

Tabella *E*.1

*Ingegneria biomedica*

| Codifica | Denominazione del settore scientifico-disciplinare | Annualità |
|---|---|---|
| E05A-E09A | Biochimica - Anatomia umana | |
| E04A-E06A | Fisiologia generale - Fisiologia umana | 2 |
| H01A-I03X | Idraulica - Fluidodinamica | |
| I07X | Meccanica applicata alle macchine | 1 |
| H07A | Scienza delle costruzioni | |
| I08A | Progettazione meccanica e costruzione di macchine | 1 |
| I04B | Macchine a fluido | |
| I05A-I05B | Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale | 1 |
| I26A | Bioingegneria meccanica | 1 |
| I26B | Bioingegneria chimica | |
| I14A | Scienza e tecnologia dei materiali | 1 |
| I17X | Elettrotecnica | |
| K01X-K03X | Elettronica - Telecomunicazioni | 2 |
| K04X | Automatica | 1 |
| K05A | Sistemi di elaborazione delle informazioni | 1 |
| K06X | Bioingegneria elettronica | 1 |

Tabella *E*.2

*Ingegneria gestionale*

| Codifica | Denominazione del settore scientifico-disciplinare | Annualità |
|---|---|---|
| H07A | Scienza delle costruzioni | |
| I05A | Fisica tecnica industriale | 1 |
| I04C | Sistemi e tecnologie energetici | |
| I07X | Meccanica applicata alle macchine | |
| I08A | Progettazione meccanica e costruzione di macchine | |
| I09X | Disegno e metodi dell'ingegneria industriale | 2 |
| I10X | Tecnologie e sistemi di lavorazione | |
| I14A | Scienza e tecnologia dei materiali | 1 |
| I17X | Elettrotecnica | |
| K01X-K03X | Elettronica - Telecomunicazioni | 1 |
| K04X | Automatica | 1 |
| A04B | Ricerca operativa | |
| S02X | Statistica economica | 1 |
| K05A | Sistemi di elaborazione delle informazioni | 1 |
| I11X | Impianti industriali meccanici | 1 |
| I02C | Impianti e sistemi aerospaziali | |
| I11X | Impianti industriali meccanici | |
| I15C | Impianti chimici | |
| I19X | Sistemi elettrici per l'energia | 1 |
| I27X | Ingegneria economico-gestionale | 1 |
| I10X | Tecnologie e sistemi di lavorazione | |
| I27X | Ingegneria economico-gestionale | |
| P02B | Economia e gestione delle imprese | 1 |

Tabella *E*.3

*Ingegneria per l'ambiente e il territorio*

| Codifica | Denominazione del settore scientifico-disciplinare | Annualità |
|---|---|---|
| D01B | Geologia stratigrafica e sedimentologica | |
| D01C | Geologia strutturale | |
| D02B | Geologia applicata | 1 |
| D04B | Geofisica applicata | |
| D04C | Oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione | |
| H06X | Geotecnica | 1 |
| H01A | Idraulica | 1 |
| H07A | Scienza delle costruzioni | 1 |

| Codifica | Denominazione del settore scientifico-disciplinare | Annualità |
|---|---|---|
| H01B-H01C | Costruzioni idrauliche Costruzioni marittime | |
| H02X | Ingegneria sanitaria-ambientale | |
| I15C | Impianti chimici | |
| I16A | Ingegneria degli scavi e delle miniere | |
| I16B | Ingegneria delle materie prime | |
| I16C | Idrocarburi e fluidi del sottosuolo | 2 |
| E03A-G03A | Ecologia - Assestamento forestale e selvicoltura | |
| I14A | Scienza e tecnologia dei materiali | |
| I15B | Principi di ingegneria chimica | 1 |
| H14A | Tecnica e pianificazione urbanistica | |
| K04X | Automatica | 1 |
| H11X | Disegno | |
| I09X | Disegno e metodi dell'ingegneria industriale | 1 |
| I04C | Sistemi e tecnologie energetici | |
| I05B | Fisica tecnica ambientale | |
| I07X | Meccanica applicata alle macchine | |
| I17X | Elettrotecnica | 2 |
| H05X | Topografia e cartografia | |
| I06X | Misure meccaniche e termiche | |
| K10X | Misure elettriche ed elettroniche | 1 |
| N10X | Diritto amministrativo | |
| P01J | Economia regionale | 1 |

*Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
SALVINI

95A4133

DECRETO 30 giugno 1995.

**Riconoscimento di titolo di studio estero ai fini della partecipazione in Italia a concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca nell'area della fisica.**

## IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Maria Pilar Milagro Perez;

Considerata l'attività di ricerca svolta dall'interessata presso università ed enti di ricerca;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 5 giugno 1995;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca nell'area della fisica, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di laurea (Licenciado en Ciencias Fisicas) in fisica conseguito in Spagna dalla dott.ssa Maria Pilar Milagro Perez, nata a Pamplona (Spagna) il 10 luglio 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1995

*Il direttore del dipartimento:* MATARAZZO

95A4130

DECRETO 30 giugno 1995.

**Riconoscimento di titolo di studio estero ai fini della partecipazione in Italia a concorsi per ricercatore universitario nelle aree della lingua e linguistica francese e della traduzione.**

## IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Adriano Ballestrin;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 5 giugno 1995;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nelle aree della lingua e linguistica francese e della traduzione, ai sensi

della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di laurea (Lincencie-Traducteur) in traduzione conseguito in Belgio dal dott. Adriano Ballestrin, nato a Liegi il 26 settembre 1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1995

*Il direttore del dipartimento:* MATARAZZO

95A4131

DECRETO 30 giugno 1995.

**Riconoscimento di titolo di studio estero ai fini dell'esercizio della professione di assistente sociale in Italia.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985 relativo all'ordinamento delle scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, relativo al valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, relativa all'ordinamento della professione di assistente e istituzione dell'albo professionale;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dalla sig.ra Perdita Gschwandtner;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 5 giugno 1995;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini dell'esercizio della professione di assistente sociale in Italia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo «Diplom-Sozialpadagoge» conseguito in Germania dalla sig.ra Perdita Gschwandtner, nata a Ulm (Germania) il 9 maggio 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1995

*Il direttore del dipartimento:* MATARAZZO

95A4132

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 11 maggio 1995.

**Impegno della somma di lire 4.100 milioni a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alla regione Toscana, cap. 7090/93, esercizio 1995, conto residui 1993, ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 493, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, recante: «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia» che dà facoltà al CIPE di destinare le somme resesi disponibili, in seguito a revoche disposte dal medesimo, a progetti avviabili ad esecuzione entro centottanta giorni dalla delibera CIPE;

Vista la delibera CIPE del 21 dicembre 1993 con la quale, a valere su somme resesi disponibili a seguito di revoca di finanziamenti, viene destinata la somma complessiva di L. 112.558.400.000 per la realizzazione di progetti di competenza delle amministrazioni regionali da individuare con successiva deliberazione CIPE;

Vista la delibera CIPE del 3 agosto 1994 con la quale viene assegnata la somma di lire 4.100 milioni per interventi teatrali, a valere sulle somme resesi disponibili a seguito della revoca del finanziamento del progetto FIO 1986 n. 18 «Recupero e valorizzazione mura urbane ed altre infrastrutture Lucca»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 222865 del 30 dicembre 1993, con il quale è stata recata la variazione in aumento al cap. 7090 di L. 112.558.400.000;

Ritenuto di dover impegnare la sopracitata disponibilità di lire 4.100 milioni da destinare a opere teatrali, di competenza della regione Toscana, secondo le modalità e le procedure di cui alla propria delibera del 19 dicembre 1989, richiamate dalla successiva delibera CIPE del 21 dicembre 1993;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma di lire 4.100 milioni (quattromiliardicentomilioni), a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alla regione toscana, per il finanziamento degli interventi di seguito indicati:

teatro comunale di Barga;

teatro comunale di Pomarance;

teatro comunale di Portoferraio;

teatro comunale di San Casciano Val di Pesa;

teatro comunale di Scanzano.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 4.100.000.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Previa comunicazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, la Cassa depositi e prestiti provvederà ad accreditare alla regione Toscana un primo acconto pari al 10% dell'assegnazione CIPE in relazione all'avvenuta pubblicazione del primo bando in gara o all'avvio di procedura alternativa ed un ulteriore 20% all'avvenuta apertura dei cantieri.

L'avvio dei lavori dovrà avvenire entro il termine di cui alla delibera CIPE 3 agosto 1994 citata in premessa, previsto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 493/93.

Art. 4.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1995, in conto residui 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dall'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1995

*Il direttore generale:* BITETTI

95A4150

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 7 luglio 1995.

**Integrazione al decreto ministeriale 27 giugno 1995 concernente i criteri di riparto, alle scuole materne non statali, delle somme di cui allo stanziamento iscritto al capitolo 1461 del bilancio di previsione del Ministero.**

### IL DIRIGENTE SUPERIORE CAPO DEL SERVIZIO PER LA SCUOLA MATERNA

Veduto il decreto ministeriale 27 giugno 1995 concernente la determinazione dei criteri di assegnazione degli assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali (cap. 1461 - Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione tab. 7) pubblicato nella *Gazzetta Ufficale* del 5 luglio1995, n. 155 - serie generale;

Ritenuta l'esigenza di provvedere alla sua integrazione - al fine di indicare i criteri per la determinazione della «notevole dimensione» dei comuni;

Decreta:

Il decreto ministeriale citato nelle premesse è integrato come segue:

il criterio di riferimento per la determinazione della notevole dimensione dei comuni è individuato in relazione al numero di abitanti dei comuni medesimi.

Si ritengono di notevole dimensione i comuni che superano i 300.000 abitanti.

Al fine sopraindicato si fa riferimento ai dati contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1993 sulla «popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991», pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1993, n. 54 - serie generale.

Al presente decreto verrà data pubblicità attraverso la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1995

*Il dirigente superiore:* RUBAGOTTI

95A4149

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 luglio 1995.

**Determinazione del tasso di riferimento da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1995.**

### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il proprio decreto del 28 giugno 1995, con il quale è stato fissato, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1995, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo effettuate dagli Enti locali e regolate a tasso variabile;

Considerato che il dato relativo al costo della provvista per le operazioni di mutuo agli enti locali di cui ai decreti legge n. 318/1986 e n. 359/1987 è pari all'11,41% e non all'11,52% comunicato precedentemente;

Dovendosi, in conseguenza, procedere alla rettifica del richiamato decreto ministeriale del 28 giugno 1995;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il dispositivo del decreto ministeriale n. 564998 del 28 giugno 1995, citato in premessa, e così sostituito:

«Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1995, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile è pari:

*a)* all'11,40% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

*b)* all'11,30% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

*c)* all'11,65% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

*d)* all'11,60% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e al decreto ministeriale del 25 marzo 1991.

Al costo della provvista come sopra stabilito va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1995

*Il direttore generale:* PAOLILLO

95A4153

# DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 10 maggio 1995.

**Integrazione del Fondo rotativo per il 1995 per imprese miste nei Paesi in via di sviluppo.**

IL COMITATO INERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;

Visto in particolare l'art. 7, comma 2, della predetta legge che demanda al Comitato interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo (CICS) il compito di destinare una quota degli stanziamenti annuali del Fondo di rotazione a favore del finanziamento della quota del capitale di rischio di imprese italiane per la realizzazione di imprese miste in Paesi in via di sviluppo;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo n. 8 del 6 aprile 1993, con cui è stato destinato a tale scopo l'importo di lire 100 miliardi per l'esercizio 1993, costituito dalla riserva di 24 miliardi di lire a carico del Fondo di rotazione di cui agli articoli 16 della legge 24 maggio 1977, n. 227 e 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, nonché dell'importo di lire 76 miliardi che ha costituito il residuo della riserva già disposta a carico del Fondo di rotazione per l'anno 1992, non impegnata al termine dello stesso esercizio;

Considerato che la citata delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo stabilisce, altresì, che gli importi non impiegati nel corso dell'anno possono essere utilizzati negli anni successivi;

Tenuto conto che i competenti organismi della cooperazione hanno approvato nel corso del 1994 approvato varie iniziative a valere sulla riserva di fondi destinata ai finanziamenti di cui all'art. 7 della legge 24 febbraio 1987, n. 49 e che, alla luce delle operazioni in trattazione, occorre reintegrare lo stanziamento a suo tempo destinato al finanziamento di tali iniziative;

Vista la legge n. 537 del 24 dicembre 1993 ed, in particolare, l'art. 1, comma 21, il quale sopprime il predetto Comitato interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo (CICS);

Visto, altresì, il successivo comma 24 dell'art. 1 della legge n. 537/1993 soprarichiamata, il quale prevede che mediante apposito regolamento governativo siano definite le funzioni dei Comitati interministeriali soppressi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, recante la definizione delle funzioni dei Comitati interministerialisoppressi ed il riordino della relativa disciplina, il quale, all'art. 6, comma 4, attribuisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo, di cui agli articoli 3 e 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Udita la proposta del Sottosegretario di Stato agli affari esteri;

Delibera:

1. Alla concessione dei crediti agevolati alle imprese italiane destinati al parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori pubblici o privati del Paese destinatario, nonché di altri Paesi, di cui all'art. 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, si provvede, per il 1995, con la attribuzione dei 48,2 miliardi di lire stanziati sul capitolo 8173 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Tale importo integra il residuo della riserva già disposta sul Fondo di rotazione per l'anno 1993 e non impegnata al termine dello stesso esercizio.

Gli importi non impegnati nel corso dell'anno potranno essere impiegati negli esercizi successivi.

2. Qualora tale riserva si rivelasse insufficiente rispetto alle esigenze maturate nel corso del 1995, il presente Comitato effettuerà un riesame della situazione allo scopo di integrare la riserva di fondi disposta con le risorse disponibili, in base all'effettivo fabbisogno di finanziamento.

Roma, 10 maggio 1995

*Il Presidente delegato:* MASERA

*Registrato alla Corte dei conti, il 27 giugno 1995*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 133*

95A4161

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## ENTE POSTE ITALIANE

DECRETO 12 giugno 1995.

**Determinazione dei valori e delle caratteristiche di nove francobolli ordinari raggruppati in un unico foglio, appartenenti alla serie tematica «Avvenimenti storici della II guerra mondiale, nel 50° anniversario» nel valore di L. 750 ciascuno, per complessive L. 6.750.**

IL CONSIGLIERE DELEGATO
DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1993, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1993, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Avvenimenti storici della 2ª guerra mondiale, nel 50° anniversario»;

Visto il decreto 28 aprile 1994, con il quale è stata autorizzata fra l'altro, l'emissione nell'anno 1995 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare i francobolli appartenenti alla serie in parola, da emettere nell'anno 1995, a: i campi di concentramento; Anzio e Nettuno; donne nella 2ª guerra mondiale; tre città medaglia d'oro; le Forze armate;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1995, nove francobolli ordinari, raggruppati in un unico foglio, appartenenti alla serie tematica «Avvenimenti storici della 2ª guerra mondiale, nel 50° anniversario» nel valore di L. 750 ciascuno, per complessive L. 6.750.

I suddetti sono dedicati a: i campi di concentramento, per i quali viene ricordata Mafalda di Savoia; Anzio e Nettuno, quali città interessate agli avvenimenti in argomento; le donne nella 2ª guerra mondiale, rappresentate da Teresa Gullace; tre città medaglia d'oro: Firenze, Vittorio Veneto e Cagliari; le Forze armate: la battaglia di Monte Lungo, per l'Esercito; il rifornimento sui Balcani, per l'Aeronautica; l'VIII divisione in Atlantico, per la Marina militare.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta del foglio: mm 160 x 125; formato carta di un francobollo: mm 40 x 30; formato stampa di un francobollo: mm 36 x 26; dentellatura: 14 x 13 1/4; colori: policromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo.

Le vignette dei nove valori riproducono in ordine: in primo piano la figura di Mafalda di Savoia, sullo sfondo un campo di concentramento e fili spinati; sullo sfondo delle rovine di Anzio e Nettuno, un mezzo da sbarco; la figura di Teresa Gullace con simboleggiato l'episodio della sua uccisione; per le tre città medaglia d'oro, gli edifici sede dei rispettivi Municipi di Firenze, Vittorio Veneto e Cagliari; per le Forze armate episodi significativi: battaglia di Monte Lungo, per l'Esercito; rifornimento sui Balcani, per l'Aeronautica; e l'VIII divisione in Atlantico, per la Marina militare.

Su ciascun francobollo è riportata la scritta «ITALIA», il valore «750» e la relativa leggenda: «I CAMPI DI CONCENTRAMENTO MAFALDA DI SAVOIA»; «ANZIO E NETTUNO»; «LE DONNE NELLA 2ª GUERRA MONDIALE TERESA GULLACE»; «MEDAGLIA D'ORO FIRENZE»; «MEDAGLIA D'ORO VITTORIO VENETO»; «MEDAGLIA D'ORO CAGLIARI»; «LE FORZE ARMATE BATTAGLIA DI MONTE LUNGO»; «LE FORZE ARMATE RIFORNIMENTO SUI BALCANI»; «LE FORZE ARMATE L'VIII DIVISIONE IN ATLANTICO».

Sul foglio che li raggruppa, sono riprodotti elementi di cornice tricolore; in alto, stampato in oro, il simbolo dell'Ente Poste con la scritta «POSTE ITALIANE» e le leggende, nel lato destro, dall'alto verso il basso «IL FOGLIO DI 9 FRANCOBOLLI VALE LIRE 6.750» e, in basso, «AVVENIMENTI STORICI DELLA 2ª GUERRA MONDIALE».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1995

Il consigliere delegato
delle Poste italiane
VIVIANI

*Il Provveditore generale
dello Stato*
AVIZZANO

95A4139

---

DECRETO 12 giugno 1995.

**Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo commemorativo di Achille Beltrame, nel 50° anniversario della morte, nel valore di L. 500.**

IL CONSIGLIERE DELEGATO
DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Reppubblica 2 dicembre 1994, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1995, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli commemorativi di Achille Beltrame, nel 50° anniversario della morte;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1995, un francobollo commemorativo di Achille Beltrame, nel 50° anniversario della morte, nel valore di L. 500.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce la copertina del primo numero de «La Domenica del Corriere», datata 8 gennaio 1899, sulla quale è raffigurata la «bufera di neve nel Montenegro - trecento soldati bloccati», composizione di A. Beltrame su schizzi originali.

Completano il francobollo, in alto a sinistra, la scritta «ITALIA» ed il valore «500» e sul lato destro, dall'alto verso il basso, la leggenda «ACHILLE BELTRAME 1871-1945».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1995

*Il consigliere delegato delle Poste italiane*
VIVIANI

*Il Provveditore generale dello Stato*
AVIZZANO

95A4138

DECRETO 12 giugno 1995.

**Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato al Campionato mondiale maschile pattinaggio velocità, nel valore di L. 750.**

IL CONSIGLIERE DELEGATO DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione a partire dal 1987, di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 28 aprile 1994, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 1995, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo appartenente alla serie «Lo sport italiano» dedicato al Campionato mondiale maschile pattinaggio velocità;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1995, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano», dedicato al Campionato mondiale maschile pattinaggio velocità, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura un atleta impegnato nella specifica disciplina sportiva, con le leggende «BASELGA DI PINÈ TRENTINO 1995», «CAMPIONATO MONDIALE MASCHILE» e «PATTINAGGIO VELOCITÀ». Completano il francobollo, al lato sinistro, dal basso verso l'alto a più colori, la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1995

*Il consigliere delegato delle Poste italiane*
VIVIANI

*Il Provveditore generale dello Stato*
AVIZZANO

95A4140

DECRETO 13 giugno 1995.

**Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo di solidarietà, con validità limitata al 30 giugno 1995, a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali.**

IL CONSIGLIERE DELEGATO DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, coordinato con la legge di conversione 21 gennaio 1995, n. 22, con il quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo di solidarietà, con validità limitata al 30 giugno 1995, a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1 dello stesso decreto-legge coordinato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1995, un francobollo di solidarietà, con validità limitata al 30 giugno 1995, a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 24 novembre 1994. Il valore è costituito dall'importo di L. 750, da utilizzare per affrancatura più L. 2.250 da destinare alle finalità di cui all'articolo 2 del suddetto decreto-legge.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; colori: policromia; tiratura: cinque milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura, su una linea d'acqua, l'arcobaleno, la colomba e l'ulivo, simboli di pace e solidarietà. Completano il francobollo, la scritta «ITALIA» il valore «750 + 2.250» con la leggenda «PRO ALLUVIONATI».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1995

*Il consigliere delegato delle Poste italiane*
VIVIANI

*Il Provveditore generale dello Stato*
AVIZZANO

95A4141

## REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 3 aprile 1995.

**Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea delle contrade Petrazza e Gulfo nel comune di Palagonia.**

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 5562 del 23 febbraio 1993, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica delle contrade Petrazza e Gulfo nel comune di Palagonia, essendo la zona medesima stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il termine di due anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di vincolo nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana;

Vista la richiesta di proroga prot. n. 2803/II del 28 febbraio 1995, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Catania ha richiesto a questo assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - gruppo VII/BC, il rinnovo del vincolo di immodificabilità temporanea delle contrade Petrazza e Gulfo nel comune di Palagonia, meglio individuate nel decreto n. 5562 del 23 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 18 del 3 aprile 1993;

Considerata l'imminente scadenza del termine come sopra fissato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 5562 del 23 febbraio 1993 mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non incompatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano territoriale paesistico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo le previsioni e le metodiche del piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, reg. 3, fg. 351;

Rilevato che, a tale scopo, con decreto del presidente della regione Sicilia n. 862 del 5 ottobre 1993 è stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico

scientifico previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/40 per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore biennio l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea adesso vigente sul territorio del comune di Palagonia (Catania), meglio individuato nel decreto n. 5562 del 23 febbraio 1993, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato per un ulteriore biennio dalla data di sua scadenza il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, sul territorio del comune di Palagonia (Catania), delle contrade Petrazza e Gulfo per effetto del decreto n. 5562 del 23 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 18 del 3 aprile 1993, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel suddetto provvedimento, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Per tali motivi;

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il 3 aprile 1997, è vietata, nel territorio descritto e individuato nel decreto n. 5562/93, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 18 del 3 aprile 1993, facente parte del comune di Palagonia (Catania), ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Palagonia perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio dello stesso comune.

Altra copia della predetta Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Palagonia, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Palagonia.

Art. 4.

Il presente decreto ha efficacia dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 3 aprile 1995

*L'assessore:* SARACENO

95A4162

DECRETO ASSESSORIALE 3 aprile 1995.

**Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea del Bosco di Monte Ciraulo nel comune di Mascalucia.**

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 5685 del 16 marzo 1993, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica del Bosco di Monte Ciraulo nel comune di Mascalucia, la zona medesima è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il termine di due anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di vincolo nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;

Vista la richiesta di proroga prot. n. 2803/II del 28 febbraio 1995, con la quale la soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Catania ha richiesto a questo assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - gruppo VII beni culturali, il rinnovo del vincolo di immodificabilità temporanea del Bosco di Monte Ciraulo, nel comune di Mascalucia, meglio individuato nel decreto n. 5685 del 16 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 19 del 10 aprile 1993;

Considerata l'imminente scadenza del termine come sopra fissato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 5685 del 16 marzo 1993 mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non incompatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano territoriale paesistico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo le previsioni e le metodiche del piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, reg. 3, fg. 351;

Rilevato che, a tale scopo, con decreto del presidente della regione Sicilia n. 862 del 5 ottobre 1993 è stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/40 per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore biennio l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea adesso vigente sul territorio del comune di Mascalucia (Catania), meglio individuato nel decreto n. 5685 del 16 marzo 1993, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Per tali motivi;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato per un ulteriore biennio dalla data di sua scadenza il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, del Bosco di Monte Ciraulo in territorio del comune di Mascalucia (Catania), per effetto del decreto n. 5685 del 16 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 19 del 10 aprile 1993, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel suddetto provvedimento, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il 10 aprile 1997, è vietata, nel territorio descritto e individuato nel decreto n. 5685/93, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 19 del 10 aprile 1993, facente parte del comune di Mascalucia (Catania), ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Mascalucia perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio dello stesso comune.

Altra copia della predetta Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Mascalucia, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Mascalucia.

Art. 4.

Il presente decreto ha efficacia dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 3 aprile 1995

*L'assessore:* SARACENO

**95A4163**

## LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA DI ROMA

DECRETO RETTORALE 11 luglio 1995.

**Istituzione della facoltà di giurisprudenza.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero «Maria SS. Assunta» di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760 e trasformato successivamente in libera Università Maria SS. Assunta con decreto direttoriale 12 marzo 1991;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto l'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Vista la nota ministeriale n. 1205 dell'8 luglio 1995, relativa ai conseguenti adempimenti;

Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione della libera Università Maria SS. Assunta;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Presso la libera Università Maria SS. Assunta di Roma è istituita la facoltà di giurisprudenza.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 11 luglio 1995

*Il rettore*
DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

95A4166

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Ripubblicazione del testo del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 22 aprile 1995), **coordinato con la legge di conversione 21 giugno 1995, n. 235** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1995), **recante: «Interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 19 dicembre 1994, n. 690, e 18 febbraio 1995, n. 38». I DD.LL. n. 690/1994 e n. 38/1995, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 dell'11 febbraio 1995 e n. 92 del 20 aprile 1995).

*Capo I*

INTERVENTI DI RILIEVO NAZIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO

Art. 1.

*Opere viarie per i Campionati mondiali di sci alpino del 1997*

1. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 2 e 3 si applicano all'esecuzione delle opere statali e agli interventi di sistemazione viaria direttamente connessi allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino da tenersi nella zona del Sestriere, Valle di Susa e Pinerolese nel febbraio 1997.

2. Le opere di cui al comma 1 debbono rispondere ai seguenti requisiti:

*a)* immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni, con particolare riferimento all'afflusso e mobilità del pubblico nelle zone e nei centri urbani interessati e con carattere di non provvisorietà;

*b)* realizzazione, entro il 31 dicembre del 1996, anche per lotti funzionali ed agibili, qualora si tratti di opere con oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero di competenza dello Stato;

*c)* congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;

*d)* rispetto delle disposizioni relative ai vincoli ambientali, architettonici, archeologici, *storici artistici e paesaggistici, cui non si può in alcun modo derogare.*

3. Le opere di cui al presente articolo sono dichiarate di preminente interesse nazionale e di pubblica utilità ed urgenza.

4. Le procedure disciplinate *dall'articolo 2* si applicano altresì, su richiesta delle amministrazioni e degli enti competenti, previa approvazione della relativa conferenza

di servizi di cui all'articolo 2, alle opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali ed alle altre opere di pubblico interesse aventi i requisiti di cui al comma 2.

Art. 2.

*Conferenza di servizi*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega l'organo competente, convoca entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una *conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni*, cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti, legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, tenuti ad adottare atti di intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali. *L'approvazione delle opere da parte della conferenza è efficace anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.*

2. Per le opere degli enti locali la conferenza è convocata dall'organo di cui al comma 1 entro lo stesso termine indicato nel medesimo comma 1; ad essa partecipano i sindaci dei comuni interessati, nonché le altre amministrazioni o enti interessati.

3. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta i progetti di massima, redatti ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 1895 e successive modificazioni, od esecutivi, che debbono essere corredati da una relazione tecnica che dichiari la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 1, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici, *architettonici e paesaggistici* e si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, proponendo alle amministrazioni competenti i provvedimenti opportuni. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

4. Nel caso in cui l'unanimità per la decisione non venga raggiunta, si applica il disposto di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

5. Si applica altresì il comma 3 dell'articolo 14 della citata legge n. 241 del 1990.

6. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, e all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

***Riferimenti normativi:***

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'art. 3-*bis* del D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273:

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. *La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.*

2-bis. *Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza di servizi.*

2-ter. *Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis *si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.*

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali, come modificato dall'art. 8 della legge 10 febbraio 1989, n. 48:

«Art. 1 (*Dichiarazione d'urgenza*). — L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriale equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia.

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.

Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni.

La regione emana il decreto di approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della citata legge n. 241/1990: «2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini».

Art. 3.

*Interventi*

1. Le opere di cui all'articolo 1, comma 1, per la realizzazione delle quali viene prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono le seguenti:

*a)* circonvallazione ovest di Cesana Torinese ed accesso alla strada statale n. 24 del Monginevro;

*b)* circonvallazione di Oulx, accesso a Sauze d'Oulx e collegamento alla A32;

*c)* viabilità Oulx-Cesana (strada statale n. 24).

2. Subordinatamente al loro inserimento nel terzo stralcio attuativo 1994-1996 del piano decennale della viabilità di grande comunicazione, di cui all'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 531, sentita la regione Piemonte possono essere realizzate, applicando le disposizioni di cui all'articolo 2, le seguenti opere:

*a)* viabilità Pinerolo-Perosa Argentina-Sestriere;

*b)* circonvallazione est di Cesana Torinese ed accesso alla strada statale n. 23 del Sestriere;

*c)* viabilità Sestriere-Cesana;

*d)* viabilità Cesana-Claviere (strada statale n. 24);

*e)* attraversamento della parte italiana di Claviere (strada statale n. 24);

*f)* collegamento di Bardonecchia-Jafferau alla A32;

*g)* completamento dell'autostrada Torino-Pinerolo.

3. Le opere di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, sono realizzate dall'ANAS mediante appalti affidati a licitazione privata con procedura accelerata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *b)*, dello stesso decreto e a valere sugli stanziamenti di bilancio per il finanziamento degli strumenti attuativi del Piano decennale della viabilità di grande comunicazione. Le opere di cui al comma 1, lettera *b)*, e al comma 2, lettera *a)*, limitatamente alla tratta Pinerolo-Porte, e lettere *f)* e *g)*, sono affidate in concessione di progettazione, costruzione e gestione, quali raccordi alle autostrade A32 e A5. Le altre opere di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate dall'ANAS ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici, utilizzando le proprie disponibilità in conto competenza o in conto residui, ovvero sono affidate in concessione di costruzione e gestione decennale, ai sensi della normativa vigente, a terzi che si assumano integralmente i costi di esecuzione e manutenzione.

4. Gli eventuali mutui, contratti da parte delle imprese *e delle società* concessionarie per i lavori di cui ai commi 1 e 2 non sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

5. I bandi di gara, da emanarsi entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono che le opere siano ultimate entro il 31 dicembre 1996, termine questo per il cui rispetto dovrà essere prestata a titolo di garanzia apposita fidejussione pari ad almeno il dieci per cento dell'importo complessivo dei lavori aggiudicati. Il superamento di detto termine comporta l'applicazione in via automatica di una penale di pari valore con l'incameramento della cauzione prestata.

6. Le opere di cui al presente articolo possono essere avviate ed eseguite anche in pendenza del perfezionamento dei relativi atti contrattuali, purché le procedure di affidamento dei lavori siano state concluse.

7. Le eventuali economie verificatesi all'atto dell'ultimazione dei lavori vanno ad incrementare le disponibilità del piano decennale della viabilità di grande comunicazione di cui all'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 531, a favore della regione Piemonte.

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 12 agosto 1982, n. 531, recante: «Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale»:

«Art. 2. — Al fine di consentire la programmazione degli interventi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS, sentite le regioni e il consiglio di amministrazione dell'ANAS, elabora il piano decennale della viabilità di grande comunicazione, tenendo conto del decreto di classificazione previsto dal secondo e terzo comma del precedente art. 1.

Ai fini della elaborazione di tale piano, gli interventi e le relative scale di priorità, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, e all'art. 18-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, sono individuati sulla base dei seguenti criteri generali:

1) completamento ed ammodernamento di itinerari di grande comunicazione;

2) realizzazione o ammodernamento di itinerari a servizio di infrastrutture portuali, aeroportuali, interportuali ed intermodali;

3) miglioramento di itinerari per i quali non esistono sufficiente viabilità o mezzi di trasporto alternativo.

Una quota non inferiore al 40 per cento del piano è destinata alla viabilità dei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Al piano decennale così elaborato devono essere garantite adeguate basi finanziarie ed a tal fine il piano stesso è sottoposto, prima della presentazione alle Camere, al parere del CIPE.

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano decennale è presentato alle Camere per acquisire il parere delle competenti commissioni permanenti. Nella stesura del piano decennale si tiene conto degli interventi in corso nella viabilità ANAS non inclusa nel sistema viario previsto dagli articoli 1 e 2 della presente legge e, allegate al piano decennale stesso, si trasmettono le relative previsioni per il triennio successivo alla data di inizio del piano.

Il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS, ottenuto entro novanta giorni il parere delle competenti commissioni permanenti, adotta con proprio decreto il piano decennale.

Per le modificazioni e le integrazioni che si rendessero necessarie, il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS adotta i provvedimenti di sua competenza secondo la procedura prevista al comma precedente.

Lo stato di attuazione ed il rispetto delle priorità sono sottoposti annualmente all'esame del Parlamento in sede di presentazione del bilancio di previsione dell'ANAS».

— Si riporta il testo dell'art. 15 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, recante: «Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici»:

«Art. 15 *(Procedure accelerate)*. — 1. Qualora, per ragioni di urgenza, non sia possibile l'osservanza dei termini di cui all'art. 14, l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire i termini seguenti:

*a)* un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;

*b)* un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito.

2. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dall'amministrazione aggiudicatrice almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono essere inviati per i canali più rapidi possibili. Le domande effettuate mediante telegramma, telescritto, telecopia o telefono, devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al comma 1, lettera *a)*».

— Si riporta il testo dell'art. 29, comma 1, lettera *b)*, del citato D.Lg. n. 406/1991: «*b)* quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento e al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso nel capitolato d'oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita; detti elementi di valutazione potranno essere formulati in termini di coefficienti numerici; in ogni caso all'elemento prezzo dovrà essere attribuita importanza prevalente secondo criteri predeterminati».

## *Capo II*

## ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI LOCALI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO.

### Art. 4.

*Ambito della normativa*

1. Le norme contenute nel presente capo trovano applicazione nei territori comunali della provincia di Torino facenti parte delle comunità montane Alta Valle di Susa, Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, Valli Chisone e Germanasca, Pinerolese Pedemontano.

### Art. 5.

*Incompatibilità e funzioni*

1. Il commissario straordinario e il vice commissario straordinario, nominati con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1994, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la definizione e l'attuazione del programma degli interventi di cui all'articolo 7, non possono assumere o mantenere incarichi di qualsiasi natura, conferiti da soggetti pubblici o privati che abbiano concorso a finanziamenti, per tutta la durata del loro incarico.

2. Il vice commissario straordinario sostituisce il commissario straordinario in caso di suo impedimento.

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 11 *(Commissari straordinari del Governo)*. — 1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei Ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.

2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei Ministri o un ministro da lui delegato».

### Art. 6.

*Comitato di consulenza*

1. Per l'assolvimento dell'incarico, il commissario straordinario è affiancato, con compiti consultivi in tema di coordinamento degli interventi, da un comitato di consulenza composto da: il prefetto di Torino, che lo presiede, il presidente della regione Piemonte, il presidente della provincia di Torino, un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, *un rappresentante del Ministero dell'ambiente,* un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali, un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del comitato organizzatore dei Campionati, il sindaco del comune di Sestriere, i presidenti delle comunità montane di cui all'articolo 4, ovvero da loro delegati.

2. Il comitato di consulenza è convocato dal commissario straordinario e rende i propri pareri nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

3. I componenti del comitato di consulenza non hanno diritto a emolumenti o indennità per l'attività prestata.

4. Il comitato di consulenza si costituisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

### Art. 7.

*Programma degli interventi*

1. Il commissario straordinario, sentito il comitato di consulenza, definisce e approva il programma degli interventi locali connessi allo svolgimento dei Campionati di cui al comma 1 dell'articolo 1. *Il programma è approvato entro il 30 giugno 1995.*

1-bis. *Il commissario straordinario include nel programma gli interventi di cui sia dimostrata la possibilità di completamento entro il 31 dicembre 1996.*

2. Il programma degli interventi stabilisce, con i relativi tempi ed i costi di attuazione, le azioni, gli interventi e le opere per:

*a)* l'organizzazione dei Campionati;

*b)* le attrezzature e gli impianti sportivi;

*c)* la viabilità e i parcheggi diversi da quelli di cui agli articoli 1 e 3;

*d)* il recupero e il miglioramento ecologico e ambientale;

*e)* il potenziamento della ricettività;

*f)* il potenziamento dei servizi e delle strutture sanitarie;

*g)* ove possibile, la riconversione funzionale degli impianti e delle attrezzature per il tempo successivo alla conclusione dei Campionati;

*h)* la valutazione di impatto ambientale degli interventi infrastrutturali necessari all'esercizio delle attrezzature e degli impianti per i Campionati.

2-bis. *Gli interventi compresi nel programma devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, e devono essere completati entro il 31 dicembre 1996.*

3. Il programma degli interventi stabilisce altresì:

*a)* i criteri prioritari, i parametri di valutazione ed i criteri di ripartizione per l'attribuzione dei finanziamenti;

*b)* nei casi in cui sia individuato il soggetto attuatore delle opere e degli interventi, le caratteristiche sostanziali ed il termine per la consegna dei relativi progetti esecutivi;

*c)* nei restanti casi, i criteri per l'ammissibilità dei progetti, la presentazione delle domande e la relativa documentazione, nonché le modalità istruttorie e procedurali;

*d)* ove necessario, i principi delle convenzioni tramite le quali avviene l'attribuzione e l'erogazione dei finanziamenti.

4. Il programma degli interventi è pubblicato in forma integrale sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte. Esso è altresì diffuso presso le sedi della provincia di Torino e delle comunità montane di cui all'articolo 4 e dell'avvenuta pubblicazione è data notizia a mezzo della stampa locale.

5. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione, chiunque ha interesse può presentare osservazioni al programma degli interventi per motivi di pubblico interesse. Il commissario straordinario effettua, sulla base delle osservazioni accolte, le eventuali modifiche del programma degli interventi e lo riapprova. Le osservazioni non accolte si intendono senz'altro respinte.

6. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

Art. 8.

Conferenze di servizi

1. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi ricompresi nel programma degli interventi di cui all'articolo 7, il commissario straordinario convoca, entro trenta giorni dalla prima approvazione del programma degli interventi, *una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,* cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali.

2. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

3. Alla *conferenza di servizi di cui al comma 1* si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2.

*Riferimenti normativi:*

— Per il testo vigente dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota all'art. 2.

Art. 9.

Disposizione finanziaria

1. *Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1994, di lire 13 miliardi per l'anno 1995 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.*

2. *Alla quota dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 2, pari a lire 10 miliardi per il 1995, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.*

*Capo III*

INTERVENTI STRAORDINARI PER LE ESIGENZE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI BARI.

Art. 10.

*Svolgimento e organizzazione*

1. Il concorso finanziario *complessivo* dello Stato alle esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo, che si terranno nella città di Bari nell'anno 1997, sotto l'alto patrocinio del Presidente del Consiglio dei Ministri, è rappresentato da:

*a)* lire 50 miliardi per l'anno 1994, da destinare alla realizzazione delle opere e degli impianti sportivi inclusi nel programma di cui all'articolo 12;

b) *lire 3 miliardi per l'anno 1994, lire 10 miliardi per l'anno 1995, lire 12 miliardi per l'anno 1996 e lire 5 miliardi per l'anno 1997, da destinare alle necessarie attività organizzative e gestionali.*

2. *Le funzioni di coordinamento ed alta vigilanza per l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, con riferimento allo svolgimento delle procedure e all'utilizzazione dei fondi connessi alla manifestazione, sono svolte dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro all'uopo delegato, al quale spettano altresì i compiti di cui ai successivi articoli del presente decreto.*

3. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

Art. 11.

*Comitato organizzatore locale*

1. L'organizzazione e la gestione dei Giochi sono affidate a un comitato organizzatore locale la cui composizione è ratificata, su proposta del CONI, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il comitato predispone un programma, con la indicazione delle spese da sostenere, che è approvato dal *Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro all'uopo delegato;* utilizza a tale fine le somme che comunque gli pervengono per le predette finalità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

3. Il presidente del comitato organizzatore locale a favore del quale vengono messi a disposizione i fondi a mezzo di aperture di credito, opera quale funzionario delegato, rende trimestralmente il conto amministrativo alla ragioneria regionale dello Stato di Bari e trasmette una relazione trimestrale al Presidente del Consiglio dei Ministri sul complesso della gestione.

4. Il comitato presenta annualmente il conto consuntivo per l'approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Gli eventuali beni mobili acquistati con i finanziamenti di cui al presente decreto, al termine della manifestazione dovranno essere posti a disposizione gratuitamente degli enti locali, qualora li richiedano, ovvero del Provveditorato generale dello Stato per l'acquisizione e successivo utilizzo nell'ambito delle amministrazioni dello Stato.

5-bis. *Il comitato d'intesa con le amministrazioni e gli enti comunque interessati alla manifestazione, può promuovere iniziative in campo culturale, artistico e sociale collegate alla manifestazione stessa, senza oneri a carico delle disponibilità recate dal presente decreto.*

Art. 12.

Programma degli interventi e sua realizzazione

1. *Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comitato organizzatore locale, d'intesa con il CONI, la regione Puglia, le amministrazioni provinciali della Puglia, il comune di Bari e gli altri comuni interessati elabora le proposte relative alla realizzazione delle opere e degli impianti sportivi occorrenti.*

2. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro all'uopo delegato, approva un programma di interventi, sulla base delle proposte pervenute nei trenta giorni successivi. Il programma indica l'importo massimo di contributo dello Stato erogabile per ciascun intervento. Il programma degli interventi, con gli importi relativi alle opere da realizzare, è pubblicato in forma integrale presso la sede della regione Puglia e presso quella della provincia di Bari; dell'avvenuta pubblicazione è data notizia a mezzo della stampa locale. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al programma degli interventi per motivi di pubblico interesse. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro all'uopo delegato, apporta, sulla base delle osservazioni accolte, le eventuali modifiche al programma degli interventi e lo riapprova nei successivi trenta giorni. Le osservazioni non accolte si intendono respinte. Entro trenta giorni dalla prima approvazione del programma degli interventi, ovvero dalla approvazione delle sue successive varianti, il programma è trasmesso, per l'ulteriore corso, alla conferenza dei servizi di cui al comma 4, convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. La conferenza di servizi puo essere convocata anche per la realizzazione delle opere necessarie a garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali allo svolgimento dei giochi.*

3. *Ogni successiva variazione del programma degli interventi è definita e approvata secondo la procedura di cui al comma 2.*

4. *Alla conferenza partecipano il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro all'uopo delegato, che la presiede, il commissario del Governo, il prefetto di Bari, il provveditore regionale alle opere pubbliche, un rappresentante della regione Puglia, uno dell'amministrazione provinciale di Bari ed uno del comune di Bari, il soprintendente per i beni ambientali e architettonici, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, il presidente del comitato organizzatore locale, un rappresentante del CONI, il direttore dell'aeroporto e il presidente dell'autorità portuale, ovvero, qualora questi non sia stato nominato, il commissario straordinario. Alle riunioni della conferenza partecipano inoltre, di volta in volta, i rappresentanti delle amministrazioni o degli enti tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali.*

5. *Su richiesta delle amministrazioni e degli enti comunque interessati alla manifestazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro all'uopo delegato, include, altresì, nel programma ogni altro utile intervento, anche infrastrutturale, funzionale al migliore svolgimento della manifestazione stessa ed alla realizzazione delle iniziative in campo culturale ed artistico ad essa collegato. Ai predetti interventi si applicano i termini e le procedure stabiliti dal presente decreto. La realizzazione di tali ulteriori interventi deve essere effettuata senza oneri a carico delle disponibilità recate dal presente decreto.*

6. *La conferenza esamina i progetti esecutivi trasmessi dalle amministrazioni proponenti sulla base del programma approvato e ne valuta:*

a) *l'incidenza sullo svolgimento delle manifestazioni e delle iniziative nel settore artistico e culturale;*

b) *la realizzazione entro il mese di aprile del 1997;*

c) *la congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;*

d) *il rispetto dei vincoli ambientali, archeologici, storici, artistici ed architettonici e le compatibilità dal punto di vista paesistico, culturale e territoriale;*

e) *la congruità dei benefici ed utili previsti in corrispettivo del finanziamento da parte di soggetti privati;*

f) *l'esito della valutazione di impatto ambientale relativa, ove prevista dall'allegato 1 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, alla progettazione di nuove opere o all'esercizio di strutture necessarie allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo.*

7. *La conferenza suggerisce, ove occorra, le opportune modifiche ai progetti; verifica, altresì, il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche, che deve essere attestato nella relazione tecnica che accompagna i progetti medesimi.*

8. *La conferenza emette le proprie definitive determinazioni entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. A tale fine copie delle decisioni assunte sono trasmesse tempestivamente agli enti competenti.*

9. *Le opere approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro all'uopo delegato sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e vengono realizzate secondo un piano di avanzamento coordinato; esse devono essere concluse entro il 30 aprile 1997. Si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. L'inosservanza dei termini previsti nei progetti comporta l'intervento sostitutivo del prefetto.*

10. *Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, approvati dalla conferenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro all'uopo delegato provvede alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a). Il legale rappresentante delle amministrazioni competenti alla realizzazione degli interventi, o il soggetto comunque incaricato, opera in qualità di funzionario delegato e rende trimestralmente il conto amministrativo alla ragioneria regionale dello Stato di Bari.*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'allegato 1 della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati del 27 giugno 1985:

«ALLEGATO I

PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 t al giorno di carbone o di scisti bituminosi.

2. Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonché centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima supera 1 kW di durata permanente termica).

3. Impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi.

4. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.

5. Impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 t di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 t di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 t.

6. Impianti chimici integrati.

7. Costruzione di autostrade, vie di rapida comunicazione, tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2.100 m.

8. Porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1.350 t.

9. Impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e pericolosi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra».

— Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, recante: «Semplificazione accelerazione delle procedure di spesa e contabili»:

«Art. 8 *(Programmi comuni fra più amministrazioni)*. — 1. Ove, per la realizzazione di programmi o di interventi di comune interesse, siano stipulati, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, accordi fra amministrazioni dello Stato, nonché fra queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, possono essere disposte, per l'attuazione di quanto stabilito dagli accordi, una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un unico funzionario delegato, titolare di pubbliche funzioni ancorché non dipendente statale, responsabile dell'attuazione del programma o degli interventi. Analogamente provvedono, nei confronti del medesimo funzionario, le altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici partecipanti all'accordo, secondo le procedure dei rispettivi ordinamenti.

2. Per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato, gli ordini di accreditamento di cui al comma 1 possono essere emessi in deroga ai limiti di somma previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato. Ai predetti ordini di accreditamento si applica l'art. 279, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale, non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio successivo.

3. Gli accordi di cui al comma 1 individuano il funzionario responsabile, al quale debbono essere accreditate le somme, e determinano la durata tassativa dell'accordo. Essi stabiliscono, altresì, il servizio di controllo interno cui è demandata, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la verifica dell'attuazione del programma e dei risultati della gestione. Il servizio di controllo interno redige una relazione da allegare al rendiconto annuale di cui al comma 4.

4. I fondi accreditati al funzionario delegato danno luogo ad una gestione unitaria, per la quale il funzionario delegato presenta il rendiconto annuale alle amministrazioni, enti ed organismi partecipanti all'accordo. Si applicano le procedure contrattuali e di gestione, nonché, in quanto compatibili, le modalità di presentazione dei rendiconti amministrativi dei funzionari delegati, previste dai regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Ove all'accordo partecipino più amministrazioni dello Stato, queste esercitano la verifica amministrativa e contabile del rendiconto di cui al comma 4 attraverso apposita conferenza di servizi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Le procedure previste dal presente articolo possono essere adottate anche per l'attuazione, da parte delle amministrazioni dello Stato, dei programmi previsti dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici"».

«Art. 9 *(Spese delegate su ordini di accreditamento)*. — 1. I dirigenti possono disporre l'accreditamento di somme a funzionari delegati della propria o di altra amministrazione per l'effettuazione di spese concernenti l'attuazione di programmi o lo svolgimento di attività comunque rientranti nelle competenze attribuite ai dirigenti medesimi.

2. L'accreditamento di somme a dipendenti di altra amministrazione è effettuato previa intesa con il dirigente preposto alla struttura centrale o periferica presso la quale presta servizio il funzionario delegato.

3. L'accreditamento è disposto quando l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento, nei limiti di lire 2.500 milioni, salvo che le norme in vigore non consentano importi superiori.

4. Gli ordinativi ed i buoni estinti sono trattenuti dalla sezione di tesoreria e vengono allegati alla contabilità mensile che la sezione stessa è tenuta a presentare alla Corte dei conti a norma dell'art. 604 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In luogo degli ordinativi estinti è allegato al rendiconto amministrativo del funzionario delegato un elenco analitico degli ordinativi medesimi, rilasciato sotto la responsabilità del capo della sezione di tesoreria anche con strumenti informatici. L'elenco attesta espressamente, accanto agli estremi identificativi di ciascun titolo nell'ordine di prenotazione, l'avvenuto pagamento con quietanza dell'avente diritto. Per i rendiconti dei funzionari delegati operanti all'estero, l'elenco degli ordinativi estinti di cui al presente comma è rilasciato sotto la responsabilità del capo della rappresentanza diplomatica, dell'ufficio consolare o della delegazione speciale presso la quale il funzionario delegato opera.

5. I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati aventi sede presso uffici periferici sono sottoposti al controllo delle competenti ragionerie e sono inviati per l'ulteriore corso alle corrispondenti sezioni o delegazioni regionali della Corte dei conti. Nel caso di rendiconti relativi al pagamento di acconti contrattuali, la competenza è determinata con riferimento alla sede dell'organo cui spetta l'emissione del mandato di saldo.

6. L'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, è sostituito dal seguente:

"È in facoltà dell'amministrazione disporre, sullo stesso capitolo, più aperture di credito a favore di un funzionario delegato, quando la somma già utilizzata di ciascun accreditamento abbia superato la metà dell'importo accreditato".

7. Il limite di somma previsto dall'art. 2 della legge 15 marzo 1956, n. 238, già elevato a lire duemilioni dall'art. 32, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è ulteriormente elevato a lire ventimilioni.

8. Nel caso in cui i rendiconti e gli altri conti amministrativi delle gestioni di bilancio e di quelle fuori bilancio consentite dalla legge non vengano presentati nei termini prescritti, il magistrato addetto all'esame dei rendiconti o dei conti fissa un termine ultimativo al funzionario responsabile. Decorso tale termine senza che il rendiconto o il conto siano stati presentati, il magistrato addetto chiede al competente collegio della sezione del controllo sulle amministrazione dello Stato della Corte dei conti di ordinare la compilazione d'ufficio del rendiconto o del conto. Alle spese di compilazione il collegio provvede ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. L'ordinanza è inviata al competente procuratore della Corte dei conti ai fini dell'accertamento, nei confronti del funzionario interessato, ovvero del capo della competente sezione di tesoreria provinciale, dell'eventuale responsabilità amministrativa connessa all'effettuazione a carico dell'erario delle spese di compilazione del rendiconto o del conto.

9. Il Ministro del tesoro, con decreto motivato, può determinare programmi di spesa o capitoli di bilancio in ordine ai quali il controllo delle competenti ragionerie sui rendiconti amministrativi dei funzionari delegati è esercitato a campione, secondo criteri determinati dal decreto stesso.

10. Rimane fermo, in ogni caso, il riscontro del regolare adempimento, da parte di tutti i funzionari delegati, dell'obbligo di presentare i rendiconti amministrativi nei termini e nelle forme previsti dall'ordinamento».

Art. 13.

*Copertura finanziaria*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, si provvede, quanto a lire 45 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e, quanto a lire 5 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del predetto stato di previsione, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. *All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9 comma 1, e dell'articolo 10, comma 1, lettera* b), *pari a complessive lire 5 miliardi per l'anno 1994, lire 13 miliardi per l'anno 1995, lire 15 miliardi per l'anno 1996 e lire 8 miliardi per l'anno 1997, si provvede, per l'anno 1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del bilancio e della programmazione economica e, per gli anni 1995, 1996 e 1997 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al medesimo capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.*

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

*Entrata in vigore*

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 20 aprile 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A3965

**Ripubblicazione del testo del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 22 aprile 1995), coordinato con la legge di conversione 21 giugno 1995, n. 236 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1995), recante: «Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università»**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 dicembre 1993, n. 530, 21 febbraio 1994, n. 122, 26 aprile 1994, n. 249, 23 giugno 1994, n. 404, 8 agosto 1994, n. 510, 21 ottobre 1994, n. 588, 22 dicembre 1994, n. 697, e 21 febbraio 1995, n. 40». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 21 febbraio 1994, n. 94 del 23 aprile 1994, n. 147 del 25 giugno 1994, n. 197 del 24 agosto 1994, n. 249 del 24 ottobre 1994, n. 299 del 23 dicembre 1994, n. 43 del 21 febbraio 1995 e n. 94 del 22 aprile 1995).

Art. 1.

1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Università «La Sapienza» di Roma è autorizzata a rinnovare per due anni *non prorogabili*, previa intesa con la regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché i contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale medico in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione università-regione.

*Riferimenti normativi:*

— Il D.L. n. 530/1993, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 21 febbraio 1994). Detto decreto, i cui effetti sono stati sanati dall'art. 1, comma 2, della legge 21 giugno 1995, n. 236, è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 22 dicembre 1993.

Art. 2.

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dai seguenti:

«3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;

3-*bis)* nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.».

2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recanti la fissazione delle modalità di determinazione degli organici di ateneo e la conseguente attribuzione alle università della potestà di modifica degli stessi, è abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, recante la determinazione di un rapporto proporzionale tra posti di ricercatore e posti di professore ordinario in una stessa facoltà. È altresì soppresso l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente i trasferimenti dei professori associati.

3. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato *C* al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1981, così come richiamato dall'articolo 22, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, è compreso il titolo del diploma di laurea.

4. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), come sopra modificato:

«Art. 13 *(Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità).* — Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:

1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;

2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;

3) *nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;*

3-bis) *nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario;*

4) nomina a giudice della Corte costituzionale;

5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

6) nomina a membro del Consiglio superiore della magistratura;

7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;

8) nomina a presidente della giunta provinciale;

9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;

10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;

11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;

12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;

13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione è concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.

Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. È fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa è senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6.

Ai professori collocati in aspettativa è garantita la possibilità di svolgere a domanda, presso l'università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali ed attività di ricerca, anche applicativa, con modalità e secondo un calendario da determinare d'intesa tra il professore e il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito.

Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di età».

— Il testo dell'art. 5, commi 10 e 12, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) è il seguente:

«10. L'organico di ateneo è costituito dai posti di personale di ruolo, docente e ricercatore, già assegnati, da quelli recati in aumento nel piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991, dai posti di ruolo di personale non docente già assegnati alla data del 31 agosto 1993, nonché dal 50 per cento di quelli previsti nel predetto piano di sviluppo 1991-1993. Le assunzioni, sino al completamento degli organici, sono effettuate compatibilmente con gli stanziamenti progressivamente assegnati alle università, sulla base di criteri finalizzati al riequilibrio del sistema universitario e al decongestionamento dei mega-atenei.

11. *(Omissis).*

12. Le modifiche degli organici sono deliberate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Non sono consentite modifiche comportanti oneri aggiuntivi rispetto alla spesa complessiva per gli organici definiti al comma 10».

— Il comma 2 dell'art. 3 del D.L. n. 57/1987 (Disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'art. 29, comma secondo, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola), abrogato dal decreto qui pubblicato, prevedeva che: «I posti del ruolo dei ricercatori che si rendono vacanti sono riassorbiti allorché nella facoltà in cui il posto si è reso disponibile il numero complessivo dei posti di ricercatore ecceda i due terzi del numero dei posti di professore ordinario, anche se non ricoperti».

— L'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 21 del D.P.R. n. 382/1980, già citato in precedenza, soppresso dal presente articolo, stabiliva che: «Detti trasferimenti [riguardanti i posti di professore

associato, *n.d.r.*], sino al raggiungimento dell'organico definitivo, di 15.000, sono subordinati all'assenso della facoltà di appartenenza al fine di assicurare la conservazione del livello di funzionamento della medesima».

— Il D.P.C.M. 24 settembre 1981 reca la declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle università. La relativa tabella *C* indica i requisiti culturali richiesti per le singole qualifiche e le riserve di posti per i candidati provenienti da qualifiche di livello immediatamente inferiore. Il comma 11 dell'art. 22 del D.P.R. n. 319/1990 stabiliva che tra i requisiti culturali previsti nel citato allegato *C* per l'accesso ai profili di «collaboratore tecnico» dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria di settima qualifica, di «collaboratore amministrativo», «collaboratore amministrativo direttore di mensa e/o casa», «collaboratore contabile» dell'area funzionale amministrativo-contabile della medesima settima qualifica funzionale; di «collaboratore di elaborazione dati» dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati, di «collaboratore di biblioteca» dell'area funzionale delle biblioteche e di «collaboratore di ufficio tecnico» dell'area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari — gruppo degli uffici tecnici — della stessa settima qualifica, fosse eliminato il titolo del diploma di laurea (ora ricompreso per effetto del presente decreto).

## Art. 3.

1. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, si applicano anche per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa. Sono validi e conservano la loro efficacia i contributi versati anteriormente a quella di entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le disposizioni che escludono dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria i dipendenti con stabilità di impiego.

2. Gli iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli che, previo benestare del competente Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, siano stati assunti dalle istituzioni universitarie, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, per le esigenze indilazionabili e temporanee dell'attività universitaria, mantengono il titolo alla iscrizione in tali elenchi fino al termine del rapporto di lavoro con le istituzioni universitarie suddette, anche ai fini del regime dei contributi e delle prestazioni previdenziali.

*Riferimenti normativi:*

— Il testo dell'art. 4, comma 8, della legge n. 243/1991 (Università non statali legalmente riconosciute) è il seguente: «8. Ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria e dei versamenti per il finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI), le università non statali legalmente riconosciute sono soggette alla disciplina delle università statali».

— Il testo dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 38/1980 (Disposizioni transitorie per il personale non docente delle università) è il seguente: «Per le particolari esigenze delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici è consentita l'assunzione di personale operaio secondo le norme previste dal contratto nazionale agricolo e dai contratti integrativi provinciali».

## Art. 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti.

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, le università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle università, *attraverso la contrattazione decentrata con le rappresentanze sindacali rappresentative dei collaboratori ed esperti linguistici.*

3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. *Le università, nel caso in cui si avvalgano della facoltà di stipulare i contratti di cui al comma 2, hanno l'obbligo di assumere prioritariamente i titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio nell'anno accademico 1993-1994, nonché quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da idoneità o da soppressione del posto. Il personale predetto, ove assunto ai sensi del presente comma, conserva i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti.*

4. Le università procedono annualmente, sulla base di criteri predeterminati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, alla verifica dell'attività svolta. La continuità del rapporto di lavoro è subordinata al giudizio sulla verifica dell'attività svolta con riguardo agli obblighi contrattuali. *Resta fermo che la riduzione del servizio deliberata dai competenti organi accademici costituisce per l'università giustificato motivo di recesso.*

5. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.

*Riferimenti normativi:*

— Il testo dell'art. 28 del D.P.R. n. 382/1980, già citato in nota all'art. 2, abrogato dal presente articolo, era il seguente:

«Art. 28 *(Contratti per l'assunzione di lettori).* — Nei limiti dei finanziamenti disposti e ripartiti per questo scopo secondo le modalità previste nel precedente art. 25 ed iscritti nei bilanci universitari, i rettori possono assumere per contratto di diritto privato, su motivata proposta della facoltà interessata, in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti che frequentano i corsi di lingue, e anche al di fuori di specifici accordi internazionali, lettori di madre lingua straniera di qualificata e riconosciuta competenza, accertata dalla facoltà, in numero non superiore al rapporto di uno a centocinquanta tra il lettore e gli studenti effettivamente frequentanti il corso. La facoltà deve comunque attestare la specifica competenza dei lettori. I relativi oneri sono coperti con finanziamenti a questo scopo disposti per ciascuna università con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio universitario nazionale. Le previsioni di spesa verranno effettuate sulla base di dati orientativi desunti dalla consistenza della popolazione studentesca affluente ai singoli corsi relativa al precedente anno accademico.

Deroghe che implicano un rapporto inferiore a quello previsto nel precedente comma possono essere concesse, soltanto per casi di comprovata necessità, dal Ministro della pubblica istruzione, previa motivata deliberazione del consiglio di facoltà sentito il Consiglio universitario nazionale.

I contratti di cui al precedente primo comma non possono protrarsi oltre l'anno accademico per il quale sono stipulati e sono rinnovabili annualmente per non più di cinque anni.

Le prestazioni richieste ai lettori e i relativi corrispettivi sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'università sentito il consiglio di facoltà.

I corrispettivi non possono superare il livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito».

Art. 5.

1. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995 le università stabiliscono, in deroga ai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i contributi di cui allo stesso comma, in relazione a particolari o motivate esigenze di organizzazione e di strumentazione didattica e scientifica, nonché il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

2. In attesa dell'insediamento della Consulta nazionale sul diritto allo studio universitario e della revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1994, gli eventuali maggiori introiti derivanti, per l'anno accademico 1994-1995, dall'aumento delle tasse e dei contributi rispetto all'anno precedente sono devoluti, in misura non superiore al 30 per cento, da ciascun ateneo ad interventi diretti ed indiretti a favore degli studenti che si trovino nelle condizioni di merito e di reddito richieste per l'accesso alle borse di studio previste dal citato decreto a favore dei meritevoli e privi di reddito, le cui domande non siano state soddisfatte per carenza dei fondi regionali all'uopo destinati. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1527 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147, così come rideterminata dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 1994, n. 725. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. I contratti di diritto privato a tempo determinato stipulati secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a carico del bilancio dell'università, per la copertura degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli anni dei corsi di laurea e di diploma attivati presso le facoltà universitarie, qualora non sia possibile provvedere in altro modo, possono essere rinnovati nella stessa università per *gli anni accademici 1994-1995 e 1995-1996*, a carico ed entro i limiti delle risorse disponibili nell'università medesima.

*Riferimenti normativi:*

— Il comma 15 dell'art. 5 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) prevede che: «Il 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di cui al comma 14 è riservato alle regioni le quali, in base a convenzioni da stipularsi con le singole università, stabiliscono gli obiettivi di utilizzo. Le università possono inoltre stabilire contributi, d'importo variabile secondo le fasce di reddito di cui alla comma 14, finalizzati al miglioramento della didattica e, per almeno il 50 per cento del loro ammontare, dei servizi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'ammontare dei contributi e delle tasse non può superare il quadruplo della tassa minima».

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 1551/1959 (Aumenti dei contributi statali a favore delle università e degli istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle sanzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli, adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie) è il seguente:

«Art. 4. — Con deliberazione del consiglio di amministrazione gli studenti appartenenti a famiglie che dispongano di un reddito complessivo annuo superiore a tre milioni di lire saranno assoggettati ad un contributo suppletivo da destinarsi all'opera universitaria, nella misura del 30 per cento della tassa annuale di iscrizione.

L'accertamento della condizione economica familiare sarà fatto a norma di quanto è disposto nel secondo comma del successivo art. 5».

— Il D.P.C.M. 13 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1994, riguarda l'uniformità di trattamento per il diritto allo studio universitario.

— Si riporta il testo dell'art. 16, comma 4, della legge n. 390/1990 (Norme sul diritto agli studi universitari), come modificato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147: «4. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, è istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il Ministero, un "Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore". Il Fondo è ripartito per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo assegnato a ciascuna regione non può essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa per le finalità di cui al presente articolo».

Nella tabella *C* annessa alla legge n. 725/1994 (Legge finanziaria 1995) l'autorizzazione di spesa di cui sopra è fissata per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997 in 25.000 milioni di lire.

— Il testo dell'art. 25 del D.P.R. n. 382/1980 è il seguente:

«Art. 25 *(Professori a contratto)*. — Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare sentito il Consiglio universitario nazionale, son annualmente ripartiti, tra le Università che ne abbiano fatto analitica richiesta, i finanziamenti destinati a consentire la nomina di professore a contratto per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facoltà, finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dal mondo extrauniversitario ovvero di risultati di particolari ricerche, o studi di alta qualificazione scientifica o professionale.

Per l'attivazione dei corsi previsti dal precedente comma, i consigli di amministrazione, su proposta del senato accademico e nei limiti delle disponibilità finanziarie accreditate all'Ateneo ed iscritte a questo scopo nel bilancio dell'Università, assegnano i fondi alle facoltà o scuole che in sede di programmazione dell'attività didattica abbiano rappresentato l'esigenza di promuoverli, tenendo anche in particolare conto le necessità di acquisizione delle tematiche connesse allo sviluppo culturale e scientifico dell'area comunitaria europea.

Le facoltà o scuole, d'intesa con i consigli di corso di laurea, determinano i corsi integrativi di quelli ufficiali da attivare nei corsi di laurea, in misura non superiore al decimo degli insegnamenti ufficiali impartiti in ciascuna facoltà designando, con motivata deliberazione che sarà adottata sentiti i Consigli di istituto o di dipartimento, ove istituito, lo studioso ed esperto al quale affidare il corso integrativo, prefissandone altresì le prestazioni ed il compenso da corrispondere. Lo

studioso od esperto può essere anche un dipendente dell'amministrazione dello Stato o di enti pubblici di ricerca ovvero un docente di università estere, purché non insegni in università italiane.

La sua alta qualificazione scientifica o professionale sarà comprovata da pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte nella vita professionale economica ed amministrativa.

Il rettore, in esecuzione della delibera della facoltà, stipula il relativo contratto di diritto privato e determina con il designato la corresponsione del compenso in una o due soluzioni.

I corsi svolti dai professori a contratto costituiscono un indispensabile elemento di giudizio ai fini della valutazione dello studente. I docenti partecipano, quali cultori della materia, alle commissioni di esame per la disciplina ufficiale della quale svolgono i corsi integrativi.

I contratti hanno la durata massima di un anno accademico e non possono essere rinnovati per più di due volte in un quinquennio nella stessa università. Deroghe a tale limite possono essere concesse con decreti del Ministro della pubblica istruzione su proposta del Consiglio universitario nazionale, esclusivamente ove risulti impossibile impartire altrimenti insegnamenti di particolare specializzazione e ad alto contenuto tecnologico in settori per i quali l'università non disponga delle idonee competenze.

I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale. L'università provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni.

Qualora siano stipulate convenzioni con enti pubblici, ai sensi del successivo art. 27, le funzioni del professore a contratto possono essere attribuite, su proposta dei consigli delle facoltà interessate, anche in soprannumero senza i limiti di cui al precedente terzo comma e senza oneri per l'università, ad esperti appartenenti agli stessi enti.

Per la durata del contratto il personale dipendente dall'amministrazione dello Stato o da enti pubblici di ricerca può chiedere l'esonero totale dal servizio senza assegni».

### Art. 6.

1. Le università deliberano i propri statuti e regolamenti, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al presente decreto, inderogabilmente entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, decorso il quale non possono accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui alla citata legge n. 537 del 1993 e al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95. Gli statuti degli atenei stabiliscono anche la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti *in misura non inferiore al 15 per cento.*

2. L'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, si interpreta nel senso che esso non si applica ai consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione superiore e degli enti di ricerca, nonché ai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

3. Per le università alle quali è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento delle nuove strutture decentrate, il consiglio di amministrazione è integrato, qualora già non vi appartengano, da rappresentanti degli enti promotori della sede decentrata che concorrono al mantenimento della sede con un contributo annuo stabilito dagli statuti indicati dall'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 245, nonché quelli indicati dagli statuti.

4. Le università sono comunque tenute a rinnovare gli organi collegiali scaduti secondo le modalità vigenti nelle more dell'adozione degli statuti di cui al comma 1; fino a tale rinnovo detti organi permangono nell'attuale composizione.

5. Sono fatte salve le deliberazioni adottate dai consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione superiore e degli enti di ricerca, nonché dai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

*Riferimenti normativi:*

— La legge n. 168/1989 reca: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

— Il D.Lgs. n. 29/1993 concerne: «Razionalizzazione delle amministrazioni e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego».

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) è il seguente:

«Art. 5 (*Università*). — 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:

*a)* fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;

*b)* fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

*c)* fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche.

2. Al fondo per il finanziamento ordinario delle università sono altresì attribuite le diponibilità finanziarie di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, relative al personale delle università, le disponibilità finanziarie per la completa applicazione dei contratti *in itinere* con il personale non docente, nonché le disponibilità finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione del personale docente.

3. Nel fondo per il finanziamento ordinario delle università sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori, relativi a *standard* dei costi di produzione per studente e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali.

4. Il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche è ripartito in relazione alle necessità di riequilibrio delle disponibilità edilizie, ed alle esigenze di investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale.

5. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario è ripartito in conformità ai piani di sviluppo.

6. Le università possono, altresì, stipulare con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative e attività specifiche.

7. Salvo quanto previsto al comma 2, il fondo per il finanziamento ordinario delle università è determinato, per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno medesimo, per le finalità di cui al comma 1, lettera *a)*.

8. A partire dal 1995, la quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università sarà progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello stesso fondo sarà aumentata almeno di pari importo. la quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformità ai piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio è finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei costi *standard* di produzione nelle diverse aree disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificità e degli *standard* europei.

9. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, nonché le norme vigenti in materia di stato giuridico, sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità.

10. L'organico di ateneo è costituito dai posti di personale di ruolo, docente e ricercatore, già assegnati, da quelli recati in aumento nel piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991, dai posti di ruolo di personale non docente già assegnati alla data del 31 agosto 1993, nonché dal 50 per cento di quelli previsti nel predetto piano di sviluppo 1991-1993. Le assunzioni, sino al completamento degli organici, sono effettuate compatibilmente con gli stanziamenti progressivamente assegnati alle università, sulla base di criteri finalizzati al riequilibrio del sistema universitario e al decongestionamento dei mega-atenei.

11. Gli organici nazionali del personale docente e non docente delle università sono costituiti dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli atenei.

12. Le modifiche degli organici sono deliberate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Non sono consentite modifiche comportanti oneri aggiuntivi rispetto alla spesa complessiva per gli organici definiti al comma 10.

13. A partire dall'anno accademico 1994-1995, gli studenti universitari contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi universitari delle sedi centrali e di quelle decentrate attraverso il pagamento, a favore delle università, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari. Dalla stessa data sono abolite le tasse, sovrattasse ed altre contribuzioni studentesche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Le singole università fissano le tasse di iscrizione in base al reddito, alle condizioni effettive del nucleo familiare ed al merito degli studenti. Pr l'esercizio 1994-1995, la tassa minima è fissata in lire 300.000, quella massima, per la fascia di reddito superiore, non può superare il triplo della minima.

15. Il 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di cui al comma 14 è riservato alle regioni le quali, in base a convenzioni da stipularsi con le singole università, stabiliscono gli obiettivi di utilizzo. Le università possono inoltre stabilire contributi, d'importo variabile secondo le fasce di reddito di cui al comma 14, finalizzati al miglioramento della didattica e, per almeno il 50 per cento del loro ammontare, dei servizi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'ammontare dei contributi e delle tasse non puo superare il quadruplo della tassa minima.

16. Le università stabiliscono inoltre per gli studenti capaci e meritevoli o privi di mezzi, criteri per l'esonero totale o parziale dalle tasse e dai contributi universitari.

17. Sono mantenute per l'anno accademico 1993-1994 le quote di compartecipazione del 15 per cento su tutte le tasse ed il contributo suppletivo di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

18. I criteri generali per la determinazione del merito, dei limiti di reddito e delle condizioni effettive del nucleo familiare di cui ai commi 14 e 15 sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390.

19. L'importo della tassa minima di cui al comma 14 per gli anni accademici successivi all'anno accademico 1994-1995 è aumentato sulla base del tasso di inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

20. A decorrere dall'anno accademico 1994-1995 sono abrogate le vigenti disposizioni in materia di esonero da tasse e contributi universitari. Sono esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore. I criteri di cui al comma 16 sono stabiliti dalle università sulla base dei principi di uniformità definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonché sulla base delle convenzioni e degli accordi internazionali già sottoscritti con Paesi terzi. L'individuazione delle condizioni economiche va effettuata tenendo conto anche della situazione patrimoniale del nucleo familiare. In sede di prima applicazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 della citata legge può essere emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

21. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università non sono soggetti a controlli preventivi di legittimità della Corte dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di cui all'art. 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è esercitato ai soli fini della relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti della gestione. All'uopo le università trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali, corredati della relazione del rettore, dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.

22. Nelle università, ove già non esistano, sono istituiti i nuclei di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.

23. La relazione dei nuclei di valutazione interna è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione è effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *f)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. La relazione è altresì trasmessa ai comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

24. L'organico di ciascuno degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano è costituito dai posti del personale di ricerca già assegnati, nonché dai posti di ruolo di personale tecnico ed amministrativo in servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli per i quali a tale data siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso. In vista della riorganizzazione degli osservatori astronomici e astrofisici in un unico ente denominato "Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica", l'organico nazionale è costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli osservatori, dai posti di cui all'art. 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agli articoli 11, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, non ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Analogamente, in vista del riordinamento dell'Osservatorio vesuviano nell'ente denominato "Istituto nazionale di vulcanologia",

rimangono assegnati all'Osservatorio vesuviano i posti della dotazione organica e i posti assegnati ai sensi dell'art. 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e quelli di cui agli articoli 30, 33 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.

25. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31 agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati banditi concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto 1993, nonché dai posti previsti in conseguenza di operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'art. 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

26. Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni entro il limite massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti non coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti per ciascun anno.

27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresì, i contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali, nonché quelli derivanti dall'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

28. Le modalità di applicazione all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dei commi 25, 26 e 27 saranno definite con decreto interministeriale emanato di intesa fra il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

— Il D.L. n. 26/1995 reca: «Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali».

— Il testo dell'art. 48 del D.Lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. n. 470/1993, è il seguente:

«Art. 48 (*Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro*). — 1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera *a*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonché nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indicherà forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati.

1-*bis*. Le università adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1. Le rappresentanze del personale nei consigli di amministrazione delle università permangono fino all'insediamento dei consigli di amministrazione nella nuova composizione».

— Il testo dell'art. 2, comma 5, della legge n. 245/1990 (Norme sul piano di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990) è il seguente: «5. Per l'esercizio delle attribuzioni relative alla nuova struttura, il consiglio di amministrazione dell'università di cui al comma 4 [si riferisce all'università alla quale è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento della nuova struttura decentrata, *n.d.r.*] può essere integrato, qualora già non vi appartengano, da un rappresentante della regione, della provincia, del comune e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede la nuova struttura decentrata, nonché dell'eventuale promotore, se consorzio pubblico o società a prevalente capitale pubblico».

## Art. 7.

*(Soppresso dalla legge di conversione)*

## Art. 8.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano alle università per gli impianti già realizzati.

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 303/1956, recante norme generali per l'igiene del lavoro:

«Art. 6 (*Altezza, cubatura e superficie*). — I limiti minimi per l'altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono lavorazioni indicate nell'art. 33, devono essere i seguenti:

*a*) altezza netta non inferiore a m 3;

*b*) cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;

*c*) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2.

I valori relativi alla cubatura e alla superficie s'intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi.

L'altezza netta dei locali deve essere misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.

Quando necessità tecniche aziendali lo richiedano, l'ispettorato del lavoro, d'intesa con l'ufficiale sanitario, può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente.

L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di 5 lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati».

## Art. 9.

1. L'eventuale istanza di ricusazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

2. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazione.

3. Per le procedure concorsuali in atto, ove la commissione esaminatrice sia già stata costituita, il termine di trenta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## Art. 10.

1. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore, avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole straniere operanti in Italia e riconosciute o sovvenzionate dai rispettivi Stati esteri, possono eccezionalmente ottenere l'ammissione alle università italiane per l'anno accademico 1994-1995 con provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle competenti autorità accademiche, in attesa della conclusione di intese bilaterali in materia con i Paesi interessati.

2. Per l'anno accademico 1994-1995, il provvedimento di nomina dei vincitori di concorso a professore di prima e seconda fascia, nonché le relative prese di servizio, possono adottarsi anche dopo il 31 ottobre 1994 e comunque non oltre il 28 febbraio 1995.

3. *(Soppresso dalla legge di conversione)*.

4. Limitatamente all'anno 1995 è indetta dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel mese di maggio, una sessione straordinaria degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.

Art. 11.

1. *Gli inquadramenti disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, possono avere decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della legge medesima ovvero dalla data del superamento del periodo di prova per il personale assunto anche successivamente alla predetta data purché sulle carriere previste dall'ordinamento precedente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, ed entro il 31 agosto 1992. Gli inquadramenti di cui al presente articolo possono avere luogo anche per il personale delle Università per stranieri di Perugia e di Siena statizzato ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché per il personale tecnico e amministrativo assunto in ruolo ai sensi della legge 2 maggio 1984, n. 116, anche se inquadrati su posti delle nuove carriere. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, provvedono le università nell'ambito dei finanziamenti ordinari, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.*

*Riferimenti normativi:*

— Il testo dell'art 1 della legge n. 63/1989 (Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo delle università) è il seguente:

«Art. 1. — 1. Il personale tecnico ed amministrativo di ruolo delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano, nonché il personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino all'effettivo inquadramento previsto dal decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, che, per essere stato assunto o inquadrato successivamente alla data del 1° luglio 1979 su posti di ruolo delle carriere previste dal precedente ordinamento e secondo le relative procedure concorsuali, o che, per mancanza di requisiti temporali previsti dal decreto interministeriale dei Ministri della pubblica istruzione e del tesoro 10 dicembre 1980, non abbia potuto beneficiare dell'inquadramento per mansioni ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è inquadrato nei profili professionali delle qualifiche funzionali delle rispettive aree funzionali secondo le modalità fissate dai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Il predetto personale, sempre che abbia superato il prescritto periodo di prova, può presentare domanda di inquadramento per il profilo professionale per il quale ritenga di avere titolo, sulla base del lavoro svolto, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a tale profilo, sempre che tale titolo non sia espressamente richiesto da disposizioni di carattere generale per il particolare tipo di attività tecnica, specialistica o professionale.

3. La congruenza tra il profilo per il quale è presentata la domanda e l'organizzazione del lavoro proprio della struttura presso la quale gli aventi titoli prestano servizio è demandata, rispettivamente, al consiglio di amministrazione dell'università o dell'opera universitaria, ovvero al consiglio direttivo dell'osservatorio, attraverso una o più commissioni articolate per le diverse aree funzionali.

4. Accertata la congruenza stessa, i candidati aventi titoli sono sottoposti ad una prova idoneativa, diretta ad accertare sia la formazione, sia la specifica esperienza lavorativa acquisita nella struttura presso cui gli stessi prestano servizio. Le relative commissioni esaminatrici sono costituite conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministro dalla pubblica istruzione 20 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1983.

5. Il personale che abbia superato la prova idoneativa è inquadrato, con gli stessi criteri e modalità previsti dalle disposizioni contenute nell'art. 88 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella qualifica funzionale e nel profilo professionale per il quale ha conseguito l'idoneità.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli altri dipendenti di ruolo in prova, al termine del periodo di prova, qualora ricorrano le condizioni previste al comma 1, nonché al personale delle biblioteche che, trovandosi ancora in periodo di prova alla data del 1° luglio 1979, sia stato inquadrato ai sensi dell'art. 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella qualifica corrispondente a quella di appartenenza».

— La legge n. 312/1980 reca: «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato».

— Il testo degli articoli 26 e 27 della legge n. 23/1986 (Norme sul personale tecnico e amministrativo delle università) è il seguente:

«Art. 26 (*Personale non docente della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena*). — 1. Con gli stessi criteri e modalità di cui all'art. 16, è determinata la pianta organica della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, istituita con legge 11 maggio 1976, n. 359.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le competenze relative a tutti gli atti e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, nonché ai bandi di concorso e alle nomine per la copertura dei posti di organico di personale non docente disponibili presso la scuola, esercitate in base alle vigenti disposizioni dal rettore dell'Università di Siena, sono devolute al presidente del consiglio della scuola stessa.

3. Rientrano, altresì, nella competenza del presidente del consiglio della scuola gli adempimenti previsti dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. Si applicano, inoltre, le disposizioni contenute nell'art. 7 della stessa legge n. 808 del 1977.

4. Dopo la determinazione della relativa pianta organica, è costituita presso la scuola una apposita commissione per il personale cui sono demandate le competenze in precedenza esercitate, nella stessa materia, dal consiglio di amministrazione e dalla commissione per il personale dell'Università di Siena.

5. Tale commissione, nominata dal presidente del consiglio della scuola, è così composta:

*a)* dal presidente, che la presiede;

*b)* dal funzionario con qualifica dirigenziale in servizio presso la scuola, o dal funzionario con la qualifica più elevata;

*c)* da un rappresentante del personale docente;

*d)* da un rappresentante del personale non docente.

6. I membri di cui alle lettere *c)* e *d)* sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, rispettivamente, del personale docente e del personale non docente.

7. Si applicano alla scuola le disposizioni contenute nella presente legge.

8. Fino alla totale copertura dei posti di personale non docente previsti dalla pianta organica di cui al primo comma, alle esigenze di funzionamento della scuola si provvederà con personale non docente dell'Università di Siena, secondo le modalità previste dall'art. 11 della legge 11 maggio 1976, n. 359, nonché dal primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1984, n. 744».

«Art. 27 (*Inquadramento di personale non docente dell'Università per stranieri di Perugia e del CEPAS*). — 1. Il personale non docente dell'Università per stranieri di Perugia, assunto in data precedente al 1° gennaio 1985, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla stessa data, nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle Università statali mediante l'utilizzazione dei posti recati in aumento dalla presente legge. Con le stesse modalità si fa luogo all'inquadramento del personale con qualifica dirigenziale.

2. Il servizio prestato dal personale non docente dell'Università per stranieri di Perugia, in posizione di ruolo e non di ruolo, anteriormente alla data degli inquadramenti previsti dal precedente comma, è riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, a norma delle leggi vigenti.

3. Gli inquadramenti sono disposti nella qualifica e nella classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile, il maggior trattamento economico eventualmente goduto.

4. Con le stesse modalità e con i medesimi criteri è inquadrato il personale in servizio da almeno sei anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Centro educazione professionale assistenti sociali (CEPAS) per i fini istituzionali della scuola diretta a fini speciali convenzionata con l'Università di Roma "La Sapienza" e addetto ai servizi amministrativi, di biblioteca e ausiliari.

5. È abrogato il terzo comma dell'art. 7 della legge 16 aprile 1973, n. 181».

— La legge n. 116/1984 reca: «Norme per il conferimento delle supplenze del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione superiore».

## Art. 11-*bis*.

*1. La laurea in scienze internazionali e diplomatiche della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Trieste è, a tutti gli effetti, equipollente alla laurea in scienze politiche.*

## Art. 11-*ter*.

*1. Ai fini dell'iscrizione negli albi professionali, gli attestati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, sono equiparati ai diplomi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera* a), *della legge 19 novembre 1990, n. 341.*

*Riferimenti normativi:*

— L'art. 3 del D.Lgs. n. 267/1992 aggiunge un comma all'art. 5 del D.P.R. 1° novembre 1973, n. 689 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale), del seguente tenore: «Le province autonome possono attivare e gestire corsi di studio orientati al conseguimento della formazione richiesta da specifiche aree professionali. Gli attestati rilasciati al termine di tali corsi abilitano all'esercizio di una attività professionale in corrispondenza alle norme comunitarie».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 341/1990 recante riforma degli ordinamenti didattici universitari:

«Art. 1 (*Titoli universitari*). — 1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

*a)* diploma universitario (DU);

*b)* diploma di laurea (DL);

*c)* diploma di specializzazione (DS);

*d)* dottorato di ricerca (DR)».

## Art. 11-*quater*.

*1. Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341, va interpretato nel senso che le università, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, possono conferire affidamenti e supplenze retribuite ai ricercatori confermati, qualora l'impegno didattico conseguente superi quello stabilito nell'articolo 32 e successive modificazioni del medesimo decreto.*

*Riferimenti normativi:*

— Il testo dell'art. 114 del D.P.R. n. 382/1980, così come modificato dall'art. 12 della legge n. 341/1990, è il seguente:

«Art. 114 (Conferimento di supplenze). — *Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione; a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università. Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facoltà, a quelle presentate dai professori.*

Le supplenze, di cui al precedente comma, sono conferite con deliberazione del consiglio di facoltà, che le adotterà a maggioranza assoluta. La deliberazione darà ragione delle valutazioni comparative in base alle quali è stata operata la scelta tra coloro che hanno presentato domanda per il conferimento della supplenza.

Per il periodo di effettivo svolgimento della supplenza è dovuto un compenso, ragguagliato a mese, pari alla metà dello stipendio lordo spettante al professore associato alla classe iniziale del livello retributivo.

Fino all'adozione delle norme delegate che provvedono a rivedere gli ordinamenti delle scuole a fini speciali e delle scuole di specializzazione e perfezionamento, nulla è innovato, per l'attribuzione degli insegnamenti in dette scuole, negli ordinamenti vigenti, oltre a quanto disposto nel presente decreto. Per gli insegnamenti eventualmente attribuiti ai professori di ruolo valgono le norme previste dal precedente art. 9, anche se a tempo pieno».

— Il testo dall'art. 32 del D.P.R. n. 382/1980 è il seguente:

«Art. 32 (*Compiti dei ricercatori universitari*). — I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento ed alle connesse attività tutoriali.

I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale. Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. Possono altresì svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attività di seminario secondo modalità definite dal consiglio del corso di laurea e d'intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali. Possono altresì partecipare alle commissioni d'esame di profitto come cultori della materia.

I consigli delle facoltà dalle quali i ricercatori dipendono determinano, ogni anno accademico, gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche.

Per le funzioni didattiche il ricercatore è tenuto ad un impegno per non più di 250 ore annue annotate dal ricercatore medesimo in apposito registro. Il ricercatore è inoltre tenuto ad assicurare il suo impegno per le attività collegiali negli Atenei, ove investito della relativa rappresentanza.

Le predette modalità sono definite, sentito il ricercatore interessato, dal consiglio del corso di laurea, per quanto concerne le attività didattiche, e, per quanto concerne la ricerca scientifica e l'accesso ai relativi fondi, dal Dipartimento, se costituito, ovvero dal consiglio di istituto nel quale il ricercatore è inserito per la ricerca».

## Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A4167

**Testo del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 19 maggio 1995 ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 22 maggio 1995), **coordinato con la legge di conversione 14 luglio 1995, n. 284** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato don D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

*Disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno*

1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni attribuite agli organi periferici del Ministero dell'interno nelle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia, le dotazioni organiche relative alle qualifiche di prefetto, di dirigente superiore della Polizia di Stato e di dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono aumentate, nei corrispondenti ruoli, ciascuna di otto unità; conseguentemente nelle qualifiche iniziali di ciascun ruolo sono ridotti rispettivamente n. 16, n. 10 e n. 11 posti di organico. Allo scopo di assicurare, nelle province medesime, il funzionamento dei servizi di competenza delle prefetture e delle questure, il Ministero dell'interno, in attesa di provvedere all'adeguamento degli organici, è autorizzato ad utilizzare, per ciascun ruolo e qualifica, fino al 30 giugno 1996 le graduatorie degli idonei dei concorsi espletati da non oltre un triennio e fino al 31 dicembre 1996 le graduatorie degli idonei dei concorsi in via di espletamento, per la copertura, nel limite massimo del cinquanta per cento, delle vacanze dei posti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; per i posti non coperti dai candidati iscritti nelle singole graduatorie regionali o provinciali, in deroga a quanto previsto dai singoli bandi, è ammesso lo scorrimento, per ciascun concorso, della graduatoria generale degli idonei *anche in sostituzione di personale trasferito nelle nuove province*. Il personale assunto ai sensi del presente comma non può essere trasferito a domanda o comunque essere comandato a prestare servizio in una sede diversa da quella di prima assegnazione *se non sia decorso il relativo periodo di permanenza previsto dai rispettivi bandi di concorso.*

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 ed in ogni altro caso in cui occorra provvedere con urgenza alla costituzione ed al funzionamento di un ufficio, comando o reparto periferico dipendente, nonché di un comando dell'Arma dei carabinieri, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare contratti per locazione di stabili privati, anche in mancanza del nulla-osta dell'Amministrazione finanziaria, qualora siano trascorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta di nulla-osta con la quale è dichiarata l'urgenza, corredata di tutti i necessari documenti istruttori. Negli altri casi il predetto termine è fissato in novanta giorni.

3. Per i pagamenti necessari ad assicurare i diversi servizi amministrativi sono istituite, nelle prefetture di cui al presente articolo, le contabilità speciali intestate ai rispettivi prefetti, sulle quali i versamenti di fondi del bilancio sono accreditati con aperture di credito e autorizzati con decreto del Ministro dell'interno, in deroga al secondo comma dell'articolo 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Le stesse disposizioni si applicano alle altre prefetture, ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano e alla giunta regionale della Valle d'Aosta.

*Riferimenti normativi:*

— Il secondo comma dell'art. 585 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, prevede che non possano essere versati, da parte di speciali amministrazioni o da funzionari, sulle contabilità speciali, aperte presso le sezioni di tesoreria, fondi di bilancio, salvo che ciò sia autorizzato da speciali disposizioni legislative.

— Il comma 1 dell'art. 10 del regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, adottato con D.P.R. n. 367/1994, prevede che: «Il versamento di fondi del bilancio dello Stato su contabilità speciali, in deroga a quanto previsto dall'art. 585, comma 2, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, può essere autorizzato, anche in mancanza di particolari disposizioni di legge, con il decreto di cui al comma 2 nei casi in cui si debbano accreditare a funzionari delegati fondi, destinati a specifici interventi, programmi e progetti, stanziati in diversi capitoli di bilancio del medesimo stato di previsione della spesa. Gli interventi, i programmi e i progetti devono essere stabiliti con decreto del Ministro competente, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Il decreto indica la legge di spesa e i capitoli di bilancio interessati, la durata degli interventi, dei programmi o dei progetti e l'entità dei relativi finanziamenti».

Art. 2.

*Disposizioni relative all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza*

1. Per le esigenze dell'Arma dei carabinieri, connesse all'istituzione dei propri comandi, ferme restando le dotazioni organiche complessive degli ufficiali del ruolo normale, di cui alla tabella 1 allegata al decreto legislativo

24 marzo 1993, n. 117, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

*a)* le promozioni dei tenenti colonnelli sono incrementate, per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998, rispettivamente di due unità annue;

*b)* le consistenze organiche di cui alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono modificate come segue:

1) il numero dei colonnelli, relativamente all'organico del grado ed al numero massimo della consistenza, è incrementato di otto unità; conseguentemente il numero massimo degli ufficiali dell'Esercito di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è aumentato di otto unità nel grado di colonnello da riportare, nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, in aumento al numero del corrispondente grado stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974, e successive modificazioni;

2) il numero dei tenenti colonnelli, relativamente all'organico del grado, è diminuito di otto unità.

2. Per le esigenze di potenziamento del Corpo della Guardia di finanza, l'organico del grado di colonnello, fissato dalla tabella *E* allegata al decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio, di quattro unità per l'anno 1995 e di ulteriori quattro unità dall'anno 1996, con corrispondente riduzione di altrettante unità dell'organico del grado di tenente colonnello.

Conseguentemente:

*a)* i numeri massimi dei colonnelli, previsti dalla tabella *L* allegata al citato decreto-legge n. 9 del 1992, sono fissati in centotrentaquattro unità;

*b)* il numero delle promozioni al grado di colonnello, previsto dalla tabella *M* allegata al citato decreto-legge n. 9 del 1992, è aumentato di quattro unità per l'anno 1995, di quattro unità per l'anno 1996 ed è fissato in tredici unità a decorrere dal 1997;

*c)* qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto risulti già formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di colonnello, nel quale saranno iscritti, con riferimento alla graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore, approvata dal Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 27 e con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i primi quattro tenenti colonnelli già compresi nella graduatoria di merito formata per detto anno e non iscritti nel quadro normale di avanzamento. In tal caso, le promozioni a colonnello da conferire per l'anno 1995 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro ordinario di avanzamento.

*Riferimenti normativi:*

— Il D.Lgs. n. 117/1993 reca: «Istituzioni dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri». Si riporta il testo della tabella 1 allegata al decreto:

«TABELLA 1
(art. 1)

RUOLO NORMALE ARMA DEI CARABINIERI

| Grado | Organico del grado | Numero massimo della consistenza nel grado | Forma di avanzamento al grado superiore | Anni di anzianità minima di grado richiesti per la: Valutazione a scelta | Promozione ad anzianità | Periodi minimi di comando richiesti ai fini della valutazione | Promozioni a scelta al grado superiore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Generale di divisione | 10 *(a)* | 11 *(a)* | — | — | — | — | — |
| Generale di brigata | 27 | 31 | scelta | 3 | — | 1 anno di comando di brigata, regione carabinieri o incarico equipollente | 3 o 2 *(b)* |
| Colonnello | 112 | 140 | scelta | 4 | — | — | 7 |
| Tenente colonnello | 444 | — | scelta | 8 | — | 2 anni di comando provinciale, di gruppo anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore o incarico equipollente | 18 |
| Maggiore | 245 | | anzianità | — | 5 *(c)* | — | — |
| Capitano | 491 | — | scelta | 8 | — | 4 anni di comando di compagnia territoriale o incarico equipollente *(d)* | 38 *(c)* |
| | | — | anzianità | — | — | | |
| Tenente | 302 | — | anzianità | — | 4 *(c)* | — | — |
| Sottotenente | | — | anzianità | — | — | Superare il corso di applicazione *(e)* | — |

*Note:*

*(a)* A decorrere dal 1993.
*(b)* N. 3 promozioni nel 1993 e successivi quadrienni.
*(c)* A decorrere dal 1996.
*(d)* A decorrere dal 1998.
*(e)* Salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137».

— L'art. 3 della legge n. 804/1973 (concernente norme sull'ordinamento, lo stato e l'avanzamento dei gradi militari cosiddetti «dirigenziali») fissa il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia dello Stato. Con l'art. 3 della legge n. 217/1992 (di conversione del D.L. n. 9/1992 appresso indicato) detti numeri massimi, per l'Esercito, sono stati incrementati fino a 2 unità per i generali di divisione, a 7 unità per i generali di brigata ed a 43 unità per i colonnelli, da portare in aumento ai corrispondenti gradi del ruolo dell'Arma dei carabinieri.

— Il D.P.R. 11 luglio 1974 reca: «Ripartizione dei contingenti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in attuazione dell'art. 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni».

— Il D.L. n. 9/1992 reca: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia». La tabella *E* fissa gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo normale della Guardia di finanza; la tabella *L* indica il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 804/1973; la tabella *M* riporta le modalità di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo normale della Guardia di finanza.

— Gli articoli 27 e 30 della legge n. 1137/1955 (Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) sono così formulati:

«Art. 27. — Gli elenchi e le graduatorie di merito, di cui agli articoli 24 e 25 [sull'avanzamento, rispettivamente, ad anzianità ed a scelta, *n.d.r.*], sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo avere eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell'interesse dell'Amministrazione.

Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento».

«Art. 30. — Il Ministro, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito da lui approvati, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:

*a)* per l'avanzamento ad anzianità tutti gli ufficiali idonei;

*b)* per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei e compresi, nell'ordine di graduatoria, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

Gli ufficiali di cui alla lettera *a)* sono iscritti in quadro nell'ordine di ruolo.

Gli ufficiali di cui alla lettera *b)* sono iscritti in quadro nell'ordine di graduatoria ovvero nell'ordine di ruolo, secondo quanto è stabilito dalla presente legge per ciascuno dei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo a scelta.

Quando il servizio sull'avanzamento ad anzianità è espresso dai superiori gerarchici, i quadri di avanzamento sono formati, per ciascun grado, iscrivendovi, in ordine di ruolo, gli ufficiali idonei.

I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono».

### Art. 3.

### *Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

1. Ai comandanti delle sedi provinciali indicate nell'articolo 1, nonché agli ispettori regionali, si applicano le disposizioni dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

2. I posti disponibili nel profilo di vigile del fuoco alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono coperti utilizzando la graduatoria del concorso a cinquecentottantotto posti bandito con decreto del Ministro dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 55 del 13 luglio 1993, e in corso di espletamento alla medesima data.

3. Alle assunzioni nei posti dei profili non operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comunque vacanti, fino al quarto livello, si provvede ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

4. È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1995, di lire 91 miliardi per l'anno 1996 e di lire 100 miliardi per l'anno 1997 per l'attuazione di un piano di potenziamento straordinario per le esigenze del servizio operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse anche alla istituzione dei comandi delle sedi provinciali indicate nell'articolo 1.

*Riferimenti normativi:*

— Il testo dell'art. 21 della legge n. 1570/1941 (Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi) è il seguente:

«Art. 21. — Le amministrazioni provinciali sono tenute a dotare i Corpi dei vigili del fuoco delle caserme e degli altri locali occorrenti per i sevizi di istituto, compresi gli alloggi per i comandanti dei Corpi stessi e rimanendo altresì a loro carico le relative spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, imposte ed assicurazioni. Per gli altri ufficiali permanenti addetti ai Corpi, le amministrazioni provinciali sono tenute a fornire gli alloggi di servzio, previo pagamento della relativa corrisposta di affitto.

Il Ministero dell'interno, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, determina le caratteristiche dei fabbricati occorrenti ed approva i progetti per le nuove costruzioni e per l'adattamento dei locali esistenti, salvo la competenza del Ministro dei lavori pubblici per la dichiarazione di pubblica utilità».

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4-*bis* e 4-*quinquies*, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e dall'art. 30 comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è il seguente:

«Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). — 1. *Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.*

2. *I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.*

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i Corpi civili militarmente ordinati».

Il comma 4-*ter* dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: «L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 [relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, *n.d.r.*], e dall'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 [riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, *n.d.r.*], nonché in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali».

## Art. 4.

*Potenziamento delle Forze di polizia*

1. Per assicurare l'urgente disponibilità dei servizi di telecomunicazione e delle dotazioni strumentali, informatiche, di sicurezza e dei mezzi, occorrenti per primarie esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, il Ministro dell'interno è autorizzato a definire, fino alla concorrenza di lire 68 miliardi e 700 milioni per il 1995, specifici obiettivi e programmi coordinati di potenziamento straordinario, assegnando al capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, al comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed al comandante generale della Guardia di finanza, in relazione alle rispettive competenze di spesa e agli obiettivi da perseguire, quota parte delle risorse finanziarie predette. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni del capo II del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217.

2. Per i contratti inerenti al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 *e per quelli relativi al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 4 dell'articolo 3,* è autorizzata la procedura della trattativa privata, senza limiti di importo, previo confronto tra più offerte disponibili sul mercato, anche in deroga alle norme vigenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. I criteri e le procedure per la scelta del contraente sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217.

*Riferimenti normativi:*

— Il D.L. n. 9/1992 reca: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia». Il capo II di detto decreto (articoli da 8 a 11) reca norme sulle infrastrutture, gli impianti e le attrezzature tecnico-logistiche delle Forze di polizia. Si trascrive il testo del relativo art. 9:

«Art. 9 *(Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma. Stipulazione dei contratti e delle convenzioni).* — 1. Presso il Ministero dell'interno è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui all'art. 8, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto.

2. La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, è composta:

*a)* dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;

*b)* dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

*c)* dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

*d)* da un consigliere di Stato;

*e)* da un ispettore generale capo e da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato;

*f)* dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'art. 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

*g)* dal direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Ministro dell'interno.

4. Per l'attuazione del piano di potenziamento di cui all'art. 8, comma 4, la commissione è integrata da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi da corrispondere ai componenti della commissione.

6. La commissione può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica.

7. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 4, comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

8. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui all'art. 8, comma 1, sono stipulati dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, per l'Amministrazione della pubblica sicurezza; dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato, per quelli dell'Arma stessa; dal comandante generale della Guardia di finanza o da un suo delegato, per quelli di detto Corpo e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, acquisito il parere della commissione di cui al presente articolo».

## Art. 5.

*Copertura finanziaria*

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per il funzionamento degli uffici ivi indicati, per la provvista di immobili, attrezzature e mezzi tecnici necessari e per il potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, valutato in lire 201 miliardi e 200 milioni per l'anno 1995, in lire 118 miliardi e 500 milioni per l'anno 1996 ed in lire 126 miliardi per l'anno 1997, si provvede, quanto a lire 101 miliardi e

200 milioni per l'anno 1995, a lire 18 miliardi e 500 milioni per l'anno 1996, *a lire 26 miliardi per l'anno 1997 e a regime,* mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, con utilizzo dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Riferimenti normativi:*

— Il comma 3 dell'art. 7 del D.L. n. 691/1994 (Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994) prevede che: «Per le esigenze del Dipartimento della protezione civile e per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata l'assegnazione, rispettivamente, dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno 1995 e di lire 100 miliardi annui per il periodo 1995-1997».

Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A4200

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, firmata ad Algeri il 3 febbraio 1991.**

Il giorno 30 giugno 1995 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, firmata ad Algeri il 3 febbraio 1991, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 14 dicembre 1994, n. 711, pubblicata nel supplemento ordinario n. 170 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 27 dicembre 1994.

In conformità all'art. 29, l'accordo è entrato in vigore il giorno 30 giugno 1995.

95A4108

**Soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Cork (Irlanda)**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

*Articolo unico*

L'agenzia consolare onoraria in Cork (Irlanda) è soppressa a partire dal 1° gennaio 1996.

Il presente decreto che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1995

*Il Ministro:* AGNELLI

95A4173

**Soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Galway (Irlanda)**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

*Articolo unico*

L'agenzia consolare onoraria in Galway (Irlanda) è soppressa a partire dal 1° gennaio 1996.

Il presente decreto che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1995

*Il Ministro:* AGNELLI

95A4174

**Modificazione alla dipendenza del vice consolato onorario in Maldonado (Uruguay)**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

*Articolo unico*

Il vice consolato onorario in Maldonado (Uruguay) è posta alle dirette dipendenze del consolato d'Italia in Montevideo (Uruguay).

Il presente decreto che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1995

*Il Ministro:* AGNELLI

95A4175

**Modificazione alla dipendenza del vice consolato onorario in Colonia (Uruguay)**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

*Articolo unico*

Il vice consolato onorario in Colonia (Uruguay) è posta alle dirette dipendenze del consolato d'Italia in Montevideo (Uruguay).

Il presente decreto che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1995

*Il Ministro:* AGNELLI

95A4176

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)**

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

*Comunicato n. 8004/335/1995 del 26 giugno 1995*

Tutte le specialità medicinali.

Titolare A.I.C.: Falqui prodotti farmaceutici S.p.a., con sede sociale in Milano, via G. R. Carli n. 2, codice fiscale 00730720158.

Modifica apportata: cambio della sede sociale in viale Sabotino, 19/2 - Milano.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Provvedimento n. 333/1995 del 26 giugno 1995*

Specialità medicinale: «RUBROFERRINA» 20 bustine × 62,5 mg.

Titolare A.I.C.: Stabilimento chimico farmaceutico Dr. L. Brocchieri S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina km 14,400.

Modifica apportata: produttore: le operazioni terminali di confezionamento (ripartizione in bustine e astucciamento con inserimento del foglio illustrativo) presso la società Salus Researches S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina n. 1496, e per quanto riguarda la produzione della specialità medicinale in oggetto (preparazione della polvere da ripartire in bustine) ed i controlli del prodotto restano, confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Provvedimento n. 334/1995 del 26 giugno 1995*

Specialità medicinale:
«FANSIDOL» 30 capsule × 100 mg;
«FANSIDOL» 30 bustine × 100 mg.

Titolare A.I.C.: Stabilimento chimico farmaceutico Dr. L. Brocchieri S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina km 14,400.

Modifica apportata: produttore: la produzione della specialità medicinale di cui trattasi, nelle forme sopra indicate, è ora effettuata anche dalla società Salus Researches S.p.a. nello stabilimento consortile in Roma, via Tiburtina n. 1496, e per quanto riquarda la preparazione bustine anche dalla società Lamp. S. Prospero S.p.a. nello stabilimento sito in Modena, via della Pace, 25/A.

Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Provvedimento n. 336/1995 del 26 giugno 1995*

Specialità medicinale:
«ELOPRAM» 28 compresse rivestite 20 mg;
«ELOPRAM» 14 compresse rivestite 40 mg.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. Civitali n. 1.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta e confezionata anche dalla società Recordati - Recofarma - Recordati Farma nello stabilimento consortile sito in Milano, via Civitali n. 1.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Provvedimento n. 337/1995 del 26 giugno 1995*

Farmaci preconfezionati:
«ISONIAZIDE» cpr. 100 mg;
«VITAMINE DEL COMPLESSO B» cpr. rivestite;
«ACIDO ACETILSALICILICO» cpr. 100 e 500 mg;
«PARACETAMOLO» cpr. 500 mg.

Titolare A.I.C.: Falqui prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Sabotino, 19/2.

Modifica apportata: produttore: la produzione, il confezionamento e i controlli dei farmaci preconfezionati sopraindicati sono ora effettuati anche presso la società Montefarmaco S.p.a. nello stabilimento sito in Pero (Milano), via G. Galilei n. 7.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Provvedimento n. 338/1995 del 26 giugno 1995*

Specialità medicinale: «F 080» soluzione di aminoacidi all'8% flacone da 500 ml.

Titolare A.I.C.: Clintec S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale G. Richard, 5.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta e controllata anche dalla società Clintec Nutrition Clinique nello stabilimento sito in Z.I. d'Amilly B.P. Montargis, Francia.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Provvedimento n. 339/1995 del 26 giugno 1995*

Specialità medicinale: «FE CL» soluzione di aminoacidi essenziali al 5,4% flacone da 250 ml.

Titolare A.I.C.: Clintec S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale G. Richard, 5.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta e controllata anche dalla società Clintec Nutrition Clinique nello stabilimento sito in Z.I. d'Amilly B.P. Montargis, Francia.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Provvedimento n. 340/1995 del 26 giugno 1995*

Specialità medicinale: «F III HC» soluzione di aminoacidi essenziali e non, al 10% flaconi da 500 e da 1000 ml.

Titolare A.I.C.: Clintec S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale G. Richard, 5.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta e controllata anche dalla società Clintec Nutrition Clinique nello stabilimento sito in Z.I. d'Amilly B.P. Montargis, Francia.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Provvedimento n. 341/1995 del 26 giugno 1995*

Specialità medicinale: «FREAMINE III» soluzione di aminoacidi essenziali e non con elettroliti, al 3% flaconi da 250 e da 500 ml.

Titolare A.I.C.: Clintec S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale G. Richard, 5.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta e controllata anche dalla società Clintec Nutrition Clinique nello stabilimento sito in Z.I. d'Amilly B.P. Montargis, Francia.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Provvedimento n. 342/1995 del 26 giugno 1995*

Specialità medicinale: «F 040» soluzione di aminoacidi a catena ramificata, al 4% flacone da 500 ml.

Titolare A.I.C.: Clintec S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale G. Richard, 5.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta e controllata anche dalla società Clintec Nutrition Clinique nello stabilimento sito in Z.I. d'Amilly B.P. Montargis, Francia.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Provvedimento n. 343/1995 del 26 giugno 1995*

Specialità medicinale: «NEGATOL» 7 ovuli vaginali con applicatore.

Titolare A.I.C.: Byk Gulden Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cormano Milano, via Giotto n. 1.

Modifica apportata: produttore: i controlli e il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate presso la casa madre Byk - Gulden Lomberg GmbH nello stabilimento sito in Byk-Guldenstraße 2, Costanza - Germania.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Provvedimento n. 344/1995 del 26 giugno 1995*

Specialità medicinale: «BIOMUNIL» nelle forme e confezioni: 12 compresse - 12 bustine.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26.

Modifica apportata: produttore:

la produzione della preparazione compresse è ora effettuata anche dalla società Pierre Fabre Sante nello stabilimento sito in Castres cedex (Francia) con esecuzione dei controlli e delle operazioni terminali di confezionamento da parte della società Pierre Fabre Medicament nello stabilimento sito in Zone Industrielle de la Molière - Mazamet (Francia);

la produzione, i controlli e le operazioni terminali di confezionamento della preparazione bustine sono ora effettuati anche dalla società Progipharm (filiale della Pierre Fabre Medicament) nello stabilimento sito in Gien cedex (Francia).

Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Provvedimento n. 345/1995 del 27 giugno 1995*

Specialità medicinale: «AULIN» bustine × mg 100.

Titolare A.I.C.: Boehringer Mannheim Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via S. Uguzzone, 5.

Modifica apportata: produttore: le operazioni terminali di confezionamento della preparazione sopraindicata, consistenti nell'inserimento delle bustine e del foglio illustrativo in astuccio di cartone, sono effettuate oltre che dalla società Serpero - Industria galenica milanese S.p.a. nello stabilimento sito in Masate (Milano), anche dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Monza (Milano), viale della Libertà, km 0,750.

Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Provvedimento n. 346/1995 del 27 giugno 1995*

Specialità medicinale: «RABARBARO COMPOSTO PIERANDREI» nelle confezioni fl 250 ml e fl 450 ml di elisir.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47.

Modifiche apportate:

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: digestione lenta, senso di pesantezza post-prandiale; stitichezza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, recanti la classificazione ai fini della loro fornitura non conforme a quella ora autorizzata, nonché i fogli illustrativi, con le indicazioni terapeutiche precedentemente autorizzate, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto MTR n. 401/1995 del 26 giugno 1995*

Specialità medicinale: «VIT-PORPHYRIN» nelle preparazioni e confezioni:

«I grado» - 10 fiale liof. i.m. + 10 fiale solvente - A.I.C. n. 001266030 (in base 10) 016NCG (in base 32);

«II grado» - 10 fiale liof. i.m. + 10 fiale solv. - A.I.C. n. 001266042 (in base 10) 016NCU (in base 32).

Titolare A.I.C.: Zilliken S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale F. Testi, 326 - codice fiscale 00244680104.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Valle Salimbene (Pavia), via F.lli Cervi - codice fiscale 01423300183;

numeri di A.I.C.:

«VIT-PORPHYRIN» I grado - 10 fiale liof. + 10 fiale solv. uso i.m. - A.I.C. n. 001266055 (in base 10) 016ND7 (in base 32);

«VIT-PORPHYRIN» II grado - 10 fiale liof. + 10 fiale solv. uso i.m. - A.I.C. n. 001266067 (in base 10) 016NDM (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti della specialità medicinale, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto MTR n. 402/1995 del 26 giugno 1995*

Specialità medicinale. «NEODONE» nelle preparazioni e confezioni:

10 confetti - A.I.C. n. 001440039 (in base 10) 01CY97 (in base 32);
6 cachets - A.I.C. n. 001440041 (in base 10) 01CY99 (in base 32).

Titolare A.I.C.: IFCI - Industria farmaceutica cosmetica italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Bologna, via de' Pepoli - codice fiscale 03511380374.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: IFCI Clonesystems S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Bologna, via dei Fornaciai, 24 - codice fiscale 03958380374;

produttore: la produzione della specialità medicinale è effettuata dalla società ora titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Casalecchio di Reno (Bologna), via Magnanelli, 2;

numeri di A.I.C.:

10 confetti - A.I.C. n. 001440066 (in base 10) 01CYB2 (in base 32);
6 cachets - A.I.C. n. 001440078 (in base 10) 01CYBG (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti della specialità medicinale, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto MTR n. 403/1995 del 27 giugno 1995*

Specialità medicinale: «PORFIRIN 12» nella preparazione e confezione: 10 flaconcini uso orale × ml 10 - A.I.C. n. 013915044 (in base 10) 0F8NX4 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Zilliken S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 326 - codice fiscale 00244680104.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Valle Salimbene (Pavia), via F.lli Cervi, 8 - codice fiscale 01423300183;

produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società ora titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Pavia, viale Certosa, 8/A;

numeri di A.I.C.: 10 flaconcini uso orale × ml 10 - A.I.C. n. 013915069 (in base 10) 0F8NXX (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti della specialità medicinale, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4116

## Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

*Decreto n. 89 del 26 giugno 1995*

Specialità medicinali per uso veterinario sottoelencati:

«AMPICLOX» lattazione:
3 siringhe - registrazione n. 25580;
12 siringhe - registrazione n. 25580.

«AMPICLOX» asciutta:
4 siringhe - registrazione n. 26432;
24 siringhe - registrazione n. 26432.

«CLAMOXIL L.A.» iniettabile:
flacone da 50 ml - registrazione n. 27265;
flacone da 100 ml - registrazione n. 27265;
flacone da 250 ml - registrazione n. 27265.

«CLAMOXIL RTU» iniettabile:
flacone da 100 ml - registrazione n. 25879;
flacone da 250 ml - registrazione n. 25879.

«SINULOX RTU» iniettabile:
flacone da 10 ml - numero di A.I.C. 100023011;
flacone da 40 ml - numero di A.I.C. 100023023;
flacone da 50 ml - numero di A.I.C. 100023035;
flacone da 100 ml - numero di A.I.C. 100023047.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Animal Health, Walton Oaks, Surrey, U.K., rappresentata in Italia dalla società SmithKline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede legale e fiscale in Baranzate di Bollate (Milano) - codice fiscale 03524320151.

Modifiche apportate:

produttore: le operazioni di riempimento siringhe e flaconi, di confezionamento e di controllo sono ora effettuate presso l'officina farmaceutica Laboratoire SmithKline Beecham, Mayenne Francia,

numeri di A.I.C.: alle sottoindicate specialità medicinali, viene attribuito per ciascuna confezione il numero di A.I.C. a fianco indicato:

«AMPICLOX» lattazione:
3 siringhe - numero di A.I.C. 101422018;
12 siringhe - numero di A.I.C. 101422020.

«AMPICLOX» asciutta:
4 siringhe - numero di A.I.C. 101434025;
24 siringhe - numero di A.I.C. 101434013.

«CLAMOXIL L.A.» iniettabile:
flacone da 50 ml - numero di A.I.C. 101441020;
flacone da 100 ml - numero di A.I.C. 101441018;
flacone da 250 ml - numero di A.I.C. 101441032.

«CLAMOXIL RTU» iniettabile:
flacone da 100 ml - numero di A.I.C. 101427019;
flacone da 250 ml - numero di A.I.C. 101427021.

I lotti già prodotti con le autorizzazioni alla produzione in precedenza rilasciate, e, contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 90 del 26 giugno 1995*

Specialità medicinale per uso veterinario «TANTUM INIETTABILE 1%», flacone da 60 ml, registrazione n. 22286 e «TANTUM INIETTABILE 3%», flacone da 100 ml, registrazione n. 22286/A.

Titolare A.I.C.: Aziende Chimiche Riunite - Angelini Francesco - A.C.R.A.F., con sede legale e fiscale in Roma, viale Amelia, 70 - codice fiscale 03907010585.

Modifiche apportate:

confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio, per la categoria 1%, una nuova confezione flacone da 10 ml destinata esclusivamente ad animali da compagnia - numero di A.I.C. 101004036;

composizione: la composizione autorizzata, limitatamente alla categoria 1%, è ora: principio attivo: invariato; altri componenti: sodio cloruro, metil-p-idrossibenzoato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

numeri di A.I.C.: alle confezioni di seguito indicate viene assegnato il numero di A.I.C. di cui a fianco:

«TANTUM INIETTABILE 1%» flacone da 60 ml - numero di A.I.C. 101004012;

«TANTUM INIETTABILE 3%» flacone da 100 ml - numero di A.I.C. 101004024.

I lotti già prodotti con la precedente composizione, limitatamente alla categoria 1%, e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito sia per la categoria 1% e 3%, possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 91 del 26 giugno 1995*

Specialità medicinale per uso veterinario «MONZAL» soluzione iniettabile nella confezione flacone da 50 ml - registrazione n. 23088.

Titolare A.I.C.: ditta Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - Ingelheim am Rhein - Germania, rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10 - codice fiscale 00421210485.

Modifiche apportate:

produttore: la specialità medicinale per uso veterinario è ora prodotta, controllata e confezionata anche presso l'officina farmaceutica BASF - Labiana S.A. Barcellona (Spagna);

numero di A.I.C.: alla confezione flacone multidose da 50 ml viene assegnato il numero di A.I.C.: 101116010.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 92 del 26 giugno 1995*

Prodotto medicinale per uso veterinario «IZOVAC RINITE» vaccino inattivato adsorbito contro la rinite atrofica dei suini.

Titolare A.I.C.: I Z.O. S.p.a. con sede legale e fiscale in Brescia, via Cremona, 282 - codice fiscale 00291440170.

Produttore: la ditta titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Brescia.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: flacone da 100 ml (50 dosi) - numero di A.I.C. 100183019.

Composizione: ogni dose di vaccino da 2 ml contiene: colture inattivate di: bordetella bronchioseptica $80 \times 10^9$ batteri, pasteurella multocida biotipo A $20 \times 10^9$ batteri, pasteurella multocida biotipo D $20 \times 10^9$ batteri; altri componenti: idrossido d'alluminio, sodioetilmercuriotiosalicilato, soluzione tampone fosfato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi della rinite atrofica dei suini.

Tempi di attesa: i suini non devono essere macellati entro trenta giorni dalla vaccinazione.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 93 del 26 giugno 1995*

Specialità medicinali per uso veterinario:

«AMPIVETE» iniettabile:
flacone da 10 g - registrazione n. 24291;
flacone da 20 g - registrazione n. 24291;
flacone da 100 g - registrazione n. 24291.

«GENTABIOTIC» iniettabile:
flacone da 100 ml - registrazione n. 27362;
flacone da 500 ml - registrazione n. 27362.

Titolare A.I.C.: Società industria italiana integratori - TREI S.p.a., con sede legale e fiscale in Modena, via P. Bembo, 12 - codice fiscale 00177780350.

Modifiche apportate:

produttore: le specialità medicinali per uso veterinario di cui alle premesse, sono ora prodotte, controllate e confezionate nello stabilimento farmaceutico della società IZO S.p.a. sito in Brescia;

numeri di A.I.C.: alle confezioni delle specialità medicinali per uso veterinario viene assegnato il numero di A.I.C. a fianco indicato:

«AMPIVETE» iniettabile:
flacone da 10 g - numero di A.I.C. 101505016;
flacone da 20 g - numero di A.I.C. 101505030;
flacone da 100 g - numero di A.I.C. 101505028.

«GENTABIOTIC» iniettabile:
flacone da 500 ml - numero di A.I.C. 101509014;
flacone da 100 ml - numero di A.I.C. 101509026.

I lotti già prodotti nell'officina in precedenza autorizzata e contraddistinti dai numeri di registrazione in precedenza attribuiti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 94 del 26 giugno 1995*

Specialità medicinale per uso veterinario «MANSONIL» polvere, barattolo da 100 g - registrazione n. 22278/A.

Titolare A.I.C.: ditta BAYER AG di Leverkusen (Germania), rappresentata in Italia dalla società Bayer S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, viale Certosa, 126 - codice fiscale 05849130157.

Produttore: la specialità medicinale per uso veterinario è ora prodotta presso l'officina farmaceutica KVP, Pharma und Veterinaer - Produkte GmbH - Kiel - Germania.

Numeri di A.I.C.: alla confezione barattolo da 100 g della specialità medicinale per uso veterinario viene assegnato il numero di A.I.C. 101059018.

I lotti già prodotti nell'officina in precedenza autorizzata e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 96 del 26 giugno 1995*

Specialità medicinale per uso veterinario «SPUTOLYSIN» (dembrexina) nelle preparazioni e confezioni, soluzione iniettabile flacone da 100 ml - registrazione n. 26977, polvere uso orale barattolo da 420 g - registrazione n. 26977/A.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - Ingelheim am Rhein Germania, rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10 - codice fiscale 00421210485.

Modifiche apportate:

composizione: per la preparazione iniettabile, la composizione ora autorizzata è la seguente: 100 ml di soluzione contengono: principio attivo: invariato; altri componenti: alcool benzilico, polietilenglicole, acido cloridrico 1N, acqua biodistillata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

periodo di validità: per la preparazione soluzione iniettabile il periodo di validità ora autorizzato è di sessanta mesi;

numeri di A.I.C.: alle preparazioni e confezioni sottoindicate vengono assegnati i numeri di A.I.C. a fianco indicati:

polvere barattolo da 420 g - numero di A.I.C. 101123014;
soluzione iniettabile flacone da 100 ml - numero di A.I.C. 101123026.

I lotti già prodotti della preparazione iniettabile con la precedente composizione e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza, così come i lotti già prodotti della preparazione polvere e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 97 del 26 giugno 1995*

Specialità medicinale per uso veterinario «LECTADE».

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham Pharmaceuticals-Walton Oaks, Dorking Road-Tadworth, Surrey, U.K., rappresentata in Italia dalla società SmithKline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti (codice fiscale n. 03524320151).

Produttore: SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Sussex, U.K.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola 12×1 bustina doppia grande - n. A.I.C. 100317015;
scatola 48×1 bustina doppia grande - n. A.I.C. 100317027;
scatola 4×1 bustina doppia piccola - n. A.I.C. 100317039;
scatola 30×1 bustina doppia piccola - n. A.I.C. 100317041.

Composizione: ogni trattamento con «Lectade» deve essere effettuato con una doppia bustina costituita da due parti *A* e *B*, mescolate prima dell'uso.

Principi attivi:

Parte *A*: miscela di elettroliti:

| | Contenuto presente in: | | |
|---|---|---|---|
| | 1 grammo | bustina piccola | bustina grande |
| glicina | 317.9 mg | 1.545 g | 6.180 g |
| acido citrico anidro | 24.7 mg | 0.120 g | 0.480 g |
| potassio diidrogeno fosfato | 6.2 mg | 0.030 g | 0.120 g |
| potassio citrato | 209.9 mg | 1.020 g | 4.080 g |
| sodio cloruro | 441.3 mg | 2.145 g | 8.580 g |
| totale | 1000 mg | 4.860 g | 19.440 g |

Parte *B*:

| | Contenuto presente in: | |
|---|---|---|
| | bustina piccola | bustina grande |
| destrosio | 11.150 g | 44.661 g |

Eccipienti: il Lectade non contiene eccipienti.

Validità: trentasei mesi.

Indicazioni terapeutiche: *a)* inverte il processo di disidratazione e di perdita di elettroliti dopo la diarrea dovuta a batteri quali E. Coli o virus quali rotavirus.

Tempi di attesa: nessuno.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 98 del 26 giugno 1995*

Specialità medicinale per uso veterinario «LECTADE PLUS».

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham Pharmaceuticals-Walton Oaks, Dorking Road-Tadworth, Surrey, U.K., rappresentata in Italia dalla Società SmithKline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti (codice fiscale n. 03524320151).

Produttore: SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Sussex, U.K.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola 6 dosi (1 dose = 1 bustina A + 1 bustina B) - n. A.I.C. 100318017;
scatola 12 dosi (1 dose = 1 bustina A + 1 bustina B) - n. A.I.C. 100318029;
scatola 24 dosi (1 dose = 1 bustina A + 1 bustina B) - n. A.I.C. 100318031;
scatola 48 dosi (1 dose = 1 bustina A + 1 bustina B) - n. A.I.C. 100318043.

Composizione:

Bustina A: miscela di elettroliti . . . . . . . . . . . . . 14.7 g

| Principi attivi | Quantità g | % p/p |
|---|---|---|
| glicina | 3.01 | 3.891 |
| sodio cloruro | 4.59 | 5.933 |
| sodio citrato | 0.66 | 0.853 |
| potassio citrato | 3.24 | 4.188 |
| potassio diidrogeno fosfato | 1.36 | 1.758 |
| acido citrico sodico | 1.80 | 2.327 |

Altri ingredienti: eritrosina (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Bustina B: destrosio (glucosio) . . . . . . . . . . . . . 62.7 g

| Principi attivi | Quantità g | % p/p |
|---|---|---|
| destrosio | 62.69 | 81.037 |

Validità: ventisette mesi.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento delle diarree virali, batteriche o alimentari con o senza disidratazione. L'uso di «Lectade Plus» ai primi segni clinici permette di ridurre la durata e la gravità della diarrea ed anche il costo di trattamento;

complemento della reidratazione endovenosa.

Tempi di attesa: nessuno.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 99 del 26 giugno 1995*

Prodotto medicinale per uso veterinario «EXCENEL» polvere (sodio ceftiofur).

Titolare A.I.C.: UPJOHN S.p.a. di Caponago (Milano), via G. E. Upjohn, 2 - codice fiscale 00768480154.

Produttore: SmithKline Beecham Pharmaceuticals 801 River Road, Conshohocken, Pennsylvania, U.S.A.

Le operazioni terminali e di controllo verranno effettuate presso l'officina farmaceutica Upjohn Limited, Crawley, Sussex, U.K.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 1 flacone da 1 g - numero di A.I.C. 100403017;
scatola da 1 flacone da 4 g - numero di A.I.C. 100403029.

Composizione:

1 flacone da 1 g contiene: sodio cetiofur 1105 mg, pari a cetiofur 1060 mg; altro componente: potassio fosfato monobasico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 flacone da 4 g contiene: sodio cetiofur 4376 mg, pari a cetiofur 4200 mg; altro componente: potassio fosfato monobasico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Excenel» polvere sterile, da ricostituire prima dell'uso con acqua p.p.i., è indicato nel trattamento delle infezioni batteriche a carico dell'apparato respiratorio dei bovini.

Validità: trentasei mesi.

Tempi di attesa: carni: cinque giorni; latte: ventiquattro ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**95A4118**

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

## Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce viene autorizzata ad acquistare dalla ditta Lepore Antonio Luigi, al prezzo di L. 686.400.000, il fabbricato sito in Lecce, via Petraglione numeri 3, 3A, 5/A, 9, 36, censito al nuovo catasto edilizio urbano del comune di Lecce alla partita 7489, foglio 259, particella 1059, da destinare all'ampliamento degli uffici camerali.

**95A4172**

# MINISTERO DEL TESORO

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 17 luglio 1995*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1612,72 |
| ECU | 2141,21 |
| Marco tedesco | 1154,83 |
| Franco francese | 331,97 |
| Lira sterlina | 2571,80 |
| Fiorino olandese | 1031,08 |
| Franco belga | 56,143 |
| Peseta spagnola | 13,487 |
| Corona danese | 296,43 |
| Lira irlandese | 2640,18 |
| Dracma greca | 7,122 |
| Escudo portoghese | 10,990 |
| Dollaro canadese | 1188,88 |
| Yen giapponese | 18,151 |
| Franco svizzero | 1380,16 |
| Scellino austriaco | 164,23 |
| Corona norvegese | 260,05 |
| Corona svedese | 224,39 |
| Marco finlandese | 378,40 |
| Dollaro australiano | 1180,83 |

**95A4258**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Autorizzazione all'istituto professionale per l'industria e l'artigianato «Leonardo da Vinci», in Magenta, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Milano prot. n. 6861 Div. 1ª del 24 novembre 1994, l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato «Leonardo da Vinci», con sede in Magenta, è stato autorizzato ad accettare la donazione consistente in materiale didattico del valore di L. 6.312.950 disposta dalla Banca popolare di Abbiategrasso.

**95A4171**

# UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

## Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le seguenti facoltà dell'Università cattolica del Sacro Cuore sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di magistero:*

settore scientifico-disciplinare M09B, storia della pedagogia - disciplina: storia della pedagogia;

settore scientifico-disciplinare M09C, didattica - disciplina: didattica generale.

*Facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative:*

settore scientifico-disciplinare S04A, matematica per le applicazioni economiche - disciplina: matematica generale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**95A4183**

## Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare M09D letteratura per l'infanzia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**95A4184**

## UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

**Vacanza di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art. 3 decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori sottoelencati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante procedura di trasferimento:

*Facoltà di giurisprudenza:*

settore scientifico disciplinare: N14X «diritto internazionale», comprendente la disciplina «diritto internazionale»;

settore scientifico disciplinare: N16X «diritto processuale penale», comprendente la disciplina «procedura penale»;

settore scientifico disciplinare: N10X «diritto amministrativo», comprendente la disciplina «diritto amministrativo»;

settore scientifico disciplinare: N04X «diritto commerciale», comprendente la disciplina «diritto commerciale»;

settore scientifico disciplinare: N14X «diritto internazionale», comprendente la disciplina «diritto internazionale»;

settore scientifico disciplinare: N07X «diritto del lavoro», comprendente la disciplina «diritto del lavoro».

*Facoltà di psicologia:*

settore scientifico disciplinare: M11B «psicologia sociale», comprendente la disciplina «psicologia sociale».

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

**95A4206**

**Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottoelencata, alla cui copertura la facoltà di scienze politiche, intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

*Facoltà di scienze politiche:*

settore scientifico-disciplinare: N07X «diritto del lavoro», comprendente la disciplina «diritto del lavoro e della previdenza sociale».

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di scienze politiche dell'Università «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati, restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

**95A4207**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Avviso relativo alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura 5 luglio 1995 concernente: «Modificazione all'art. 31 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura».** (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 14 luglio 1995).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata a pag. 41, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo il titolo, dove è scritto: «IL *PRESIDENTE*», leggasi: «IL *CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA*».

**95A4256**

**Avviso relativo al decreto del rettore dell'Università di Bologna 2 maggio 1995 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università»**
(Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 23 maggio 1995)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 12, seconda colonna, nell'Area 3 - BIOLOGIA ANIMALE E VEGETALE (100 ore), dove è scritto: «Lo studente deve dimostrare di avere acquisito le metodologie di studio delle conoscenze relative a: i fondamenti di tassonomia, ... e le *spese* botaniche ...», leggasi: «Lo studente deve dimostrare di avere acquisito le metodologie di studio delle conoscenze relative a: i fondamenti di tassonomia, ... e le *specie* botaniche ...».

**95A4186**

**Avviso relativo al decreto del rettore dell'Università di Bologna 2 maggio 1995 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università»**
(Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1995)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoelencate pagine:

alla pag. 29, seconda colonna, dove è scritto: «*C8001* Farmaceutica applicata», leggasi: «*C0801* Farmaceutica applicata»;

alla pag. 30, seconda colonna, dove è scritto: «*60601* Nutrizione ed alimentazione degli animali domestici», leggasi: «*G0601* Nutrizione ed alimentazione degli animali domestici»;

sempre alla medesima pagina, stessa colonna, dove è scritto: «(G0602 *Zootecnia*)», leggasi: «(G0602 *Zootecnica*)»;

a pag. 31, prima colonna, secondo rigo, dove è scritto: «I1000 *Tecnolologie* e sistemi di lavorazione», leggasi: «I1000 *Tecnologie* e sistemi di lavorazione»;

inoltre, sempre nella medesima pagina, stessa colonna, dove è scritto: «*126A* Bioingegneria meccanica», leggasi: «*I26A* Bioingegneria meccanica»;

infine, nella seconda colonna della suddetta pag. 31, dove è scritto: «(*0121* Politica economica)», leggasi: «(*P0121* Politica economica)».

**95A4187**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . . . . . . . L. 195.500

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . . . . . . . L. 46.000

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . . . . . . . L. 109.000

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . . . . . . . L. 45.500

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . . . . . . . L. 108.500

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . . . . . . . L. 379.000

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. | 2.550 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.300 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.400 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.400 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 124.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.400 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 81.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 7.350 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. | 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. | 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. | 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 336.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 205.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.450 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

**L. 1.300**